



**Cristiana Maria Pettinato**

(ricercatore a tempo determinato nell'Università degli Studi di Catania,  
Dipartimento di Giurisprudenza)

**La libertà dell'educazione religiosa davanti ai giudici canadesi  
(prendendo spunto dalla sentenza *Loyola High School vs. Québec*)\***

**SOMMARIO:** 1. Introduzione - 2. L'educazione religiosamente orientata nelle scuole del Canada: brevi cenni storici - 3. Il percorso giurisprudenziale del caso *Loyola High School*: i primi due gradi di giudizio, l'analisi della Corte Suprema e le conclusioni della maggioranza dei suoi componenti sulla violazione dell'art. 2(a) della *Charter of Rights and Freedoms* del Québec del 1982 - 4. Le osservazioni dei giudici di minoranza sulla dimensione collettiva della libertà religiosa - 5. La verifica sulla *sincerity of belief*: tra foro esterno e foro interno - 6. Qualche chiarimento sul diritto fondamentale di libertà religiosa in Canada - 7. Alcune considerazioni a margine della sentenza: l'accomodamento ragionevole come strumento di applicazione caso per caso del "diritto alla differenza" - 8. Note conclusive.

## 1 - Introduzione

Il 19 marzo 2015 la Corte Suprema del Canada emette la definitiva sentenza che chiude tre gradi di giudizio promossi dalla *Loyola High School* - e da John Zucchi genitore di uno degli studenti iscritti - contro lo Stato del Québec<sup>1</sup>, per rivendicare il diritto di educare i propri studenti secondo i principi della fede cattolica. Con la decisione finale della Suprema Corte la scuola cattolica gesuita ottiene un'esenzione dal programma ministeriale detto *ERC (Ethics and Religious Culture)*, approvato il 13 luglio del 2007, che impone a tutte le scuole, di ordine e grado e natura, pubblica o privata, un sistema di insegnamento delle credenze religiose e morali caratterizzato da un'impostazione pluralistica e neutrale<sup>2</sup>.

---

\* Contributo sottoposto a valutazione.

<sup>1</sup> La prima sentenza della Corte Superiore della provincia del Québec è del 2010, e dà ragione alla *Loyola School*, mentre la sentenza pronunciata dalla Corte di Appello nel 2012 ribalta il risultato in favore del governo del Québec e inaugura il giudizio davanti alla Corte Suprema.

<sup>2</sup> **MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION ET DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR DU QUÉBEC**, *ERC (Ethics and Religious Culture Program)*, 13 luglio 2007: "Instruction in religious culture promotes an understanding of the main components of religions that is built on the exploration of the sociocultural contexts in which they take root and continue to develop. Sacred



Questa delicata vicenda risulta di particolare interesse perché consente di riflettere su una molteplicità di questioni, molto attuali nel dibattito sul tema della libertà religiosa e le sue declinazioni. Innanzitutto ci si interroga su quale possa essere il margine di intervento della discrezionalità amministrativa in tema di libertà fondamentali; su quale sia la vera dimensione della libertà religiosa, quella individuale o quella collettiva; e ancora sul discrimine esistente tra ciò che va comunemente inteso come cultura, ciò che rappresenta un'opzione religiosa e ciò che è il contenuto di un dovere educativo che i genitori detengono in via esclusiva o, invece, condividono con lo Stato, nella sua dimensione moderna di Stato laico o pluralista. Tutti questi interrogativi, naturalmente, vanno contestualizzati nella peculiare realtà dell'ordinamento giuridico canadese, di relativamente recente costituzione, che sin dall'origine si caratterizza per il possedere una naturale dimensione e propensione pluralistica sotto il profilo etnico, culturale, linguistico e anche religioso.

## 2 - L'educazione religiosamente orientata nelle scuole del Canada: brevi cenni storici

Occorre brevemente ripercorrere le tappe più salienti della storia dell'educazione pubblica nello Stato del Québec<sup>3</sup>, ricordando che fino a date abbastanza recenti (più o meno dal 2000) il compito di educare era affidato al controllo completo delle Commissioni, Cattolica e Protestante, esistenti all'interno del *Conseil de l'Instruction Publique*. Gli inizi della colonizzazione del territorio canadese nel XVII secolo furono legati al radicamento dei principali ordini religiosi della Chiesa Cattolica, alla quale veniva delegata la questione dell'educazione, al punto che la catechesi veniva considerata

---

*texts, beliefs, teachings, rituals, ceremonies, rules of conduct, places of worship, works of art, practices, institutions, and types of organization are some of the aspects on which it focuses. Knowledge of these aspects will enable students to grasp, according to their age, the experiential, historical, doctrinal, moral, ritualistic, literary, artistic, social and political dimensions of religion. This program takes a special look at Québec's religious heritage. The historical and cultural importance of Catholicism and Protestantism is especially highlighted. However, attention is also given to the influence of Judaism and Native spirituality on this heritage, as well as other religions that today contribute to Québec culture and inspire different ways of thinking, being and acting"* (in <http://www.education.gouv.qc.ca/en/contenus-communs/menus/piv/the-ministere/>). Per un'analisi critica del programma si veda **G. LEROUX**, *Éthique et culture religieuse. Arguments pour un programme*, Fides, Montréal, 2007.

<sup>3</sup> Per una storia della pubblica istruzione in Quebec si veda **S. BOUDREAU**, *From Confessional to Cultural: Religious Education in the Schools of Québec*, in *Religion & Education*, 38, 2011, in particolare pp. 213-218.



una parte rilevante del programma scolastico<sup>4</sup>. La supremazia della Chiesa Cattolica proseguì in concomitanza con la conquista britannica dei nuovi territori e si incrementò fino al diciannovesimo secolo.

Una prima norma generale sul sistema scolastico canadese è la *section 93* del *British North America Act* del 1867 che, nello stabilire la giurisdizione delle circoscrizioni provinciali in tema di educazione, consentiva alle due principali confessioni religiose, la cattolica e la protestante, di gestire scuole confessionali i cui diritti venivano in tal modo costituzionalmente garantiti:

*"In and for each Province the Legislature may exclusively make Laws in relation to Education, subject and according to the following Provisions:(1) Nothing in any such Law shall prejudicially affect any Right or Privilege with respect to Denominational Schools which any Class of Persons have by Law in the Province at the Union; (2) All the Powers, Privileges, and Duties at the Union by Law conferred and imposed in Upper Canada on the Separate Schools and School Trustees of the Queen's Roman Catholic Subjects shall be and the same are hereby extended to the Dissident Schools of the Queen's Protestant and Roman Catholic Subjects in Quebec; (3) Where in any Province a System of Separate or Dissident Schools exists by Law at the Union or is thereafter established by the Legislature of the Province, an Appeal shall lie to the Governor General in Council from any Act or Decision of any Provincial Authority affecting any Right or Privilege of the Protestant or Roman Catholic Minority of the Queen's Subjects in relation to Education ..."*<sup>5</sup>.

Gli anni sessanta del secolo XX hanno conosciuto la cosiddetta *Quiet Revolution*<sup>6</sup> che ha trasportato il Canada verso una realtà più pluralista moderna, laica, ricca di cambiamenti culturali e sociali che hanno intaccato gli equilibri all'interno di un sistema scolastico così fortemente caratterizzato dall'elemento religioso. Si è posti, dunque, il problema della sopravvivenza di un sistema scolastico in qualche modo 'confessionalizzato' in un paese che tentava di unificare e secolarizzare tutti i servizi sociali offerti alla sua multi-etnica popolazione.

---

<sup>4</sup> **C.J. JAENEN**, *The role of the Church in New France*, McGraw-Hill Ryerson, Toronto, 1976, in particolare pp. 100-10; **L.P. AUDET**, *Le premier ministère de l'Instruction publique au Québec, 1867-1876*, in *Revue d'histoire de l'Amérique française*, vol. 22, n° 2, 1968, pp. 171-222.

<sup>5</sup> *British North American Act 1867, section 93* in [http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/CONST\\_E.pdf](http://laws-lois.justice.gc.ca/PDF/CONST_E.pdf).

<sup>6</sup> **R. DUROCHER**, voce *Quiet Revolution* (in <http://www.thecanadianencyclopedia.ca/en/article/quiet-revolution/>); **P. FORTIN**, *Quebec's Quiet Revolution, 50 years later* (in [http://www.inroadsjournal.ca/archives/inroads\\_29/Inroads\\_29\\_Fortin\\_web.pdf](http://www.inroadsjournal.ca/archives/inroads_29/Inroads_29_Fortin_web.pdf)); **D. SELJAK**, *Catholicism's Quiet Revolution: maintenant and The New Public Catholicism in Québec after 1960*, in **AA. VV.**, *Religion and Public Life in Canada: Historical and Comparative Perspectives*, edit by M. Van Die, University of Toronto Press, Toronto, Buffalo, London, 2001, pp. 257-274.



Il cambiamento radicale è arrivato quando nel decennio tra gli anni settanta e ottanta la qualificazione religiosa delle scuole è stata sostituita con quella linguistica, francese e inglese. Nel 1997 il Governo della provincia del Québec ha ottenuto l'abolizione, nel suo territorio, della *section 93* del *British North America Act*, cui è seguita la nomina di una commissione di esperti nominati dal Ministro dell'Educazione (che nel frattempo ha appunto cambiato nome rispetto al precedente Ministero dell'Istruzione): "*To examine the place of religion in schols, to define relevant guidelines, and to propose methods for their implementation*"<sup>7</sup>. I confini del sistema educativo canadese vengono in tal modo ridisegnati dal Ministero in senso pluralistico e non più *denominational*, e conformati ai principi del *right of equality and freedom of concience* garantiti dalla Carta costituzionale canadese del 1982, nel frattempo entrata in vigore.

Le conseguenze di questa ondata di riforma sono state: l'abolizione della scuole pubbliche confessionali esistenti fino al 2000 dal 1867; l'esclusione della possibilità di adottare uno specifico progetto educativo di natura religiosa; la sostituzione dei *Protestant and Catholic Committees* attivi nelle province canadesi con un *non-confessional advisory committe* chiamato col nome più generico di *Religious Affairs Committee*<sup>8</sup>. In definitiva questa articolata riforma del sistema scolastico si propone come obiettivo quello espresso dal Ministro dell'Educazione Francois Legault: "*make sure that in a pluralistic and evolving society our schools help young people find meaning in life*"<sup>9</sup>. Il definitivo passaggio a un sistema scolastico non confessionale avviene tra il 2005 e il 2008, con l'approvazione della *Loi modifiant diverses dispositions legislatives de nature confessionnelle dans le domaine de l'éducation* (*Bill 95*), con cui viene introdotto il già citato *ERC Programm*.

Gli obiettivi che questo nuovo programma educativo si prefigge sono molteplici ma essenzialmente suddivisibili in due *principal goals*: da una parte garantire "*the recognition of others*" e dall'altra "*the pursuit of common good*"<sup>10</sup>. Col proposito di realizzare un approccio fenomenologico e non

---

<sup>7</sup> **GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, TASK FORCE ON THE PLACE OF RELIGION IN SCHOOLS**, *Religion in Secular Schools: A New Perspective for Québec*, report pubblicato nel 1999, p. 7 (consultabile online su [https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique\\_v2/AffichageFichier.aspx?pdf](https://www.bibliotheque.assnat.qc.ca/DepotNumerique_v2/AffichageFichier.aspx?pdf)).

<sup>8</sup> Vedi **S. BOUDREAU**, *From Confessional to Cultural*, cit., 38, 2011, p. 218. Sulle attività e i reports del Comitato vedi <http://www.education.gouv.qc.ca/enseignants/aide-et-soutien/culture-religieuse/comite-sur-les-affaires-religieuses>.

<sup>9</sup> **GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, MINISTÈRE DE L'ÉDUCATION**, *Québec's Public School: Responding to the diversity of Moral and Religious Expectations*, 2000, p. 18 (in <http://www.education.gouv.qc.ca>).

<sup>10</sup> Vedi sentenza *Loyola High School and John Zucchi v. Attorney General of Quebec*, 2015, SCC 12, par. 11. Per SCC (o allo stesso modo anche l'acronimo SCR) s'intende la raccolta



dottrinale allo studio delle religioni l'ERC Program intende favorire lo sviluppo di una cultura pluralistica e decisamente laica, che consenta ai giovani di sviluppare alcune competenze specifiche: comprendere le diverse culture religiose, riflettere sulle questioni etiche più diverse per realizzare un vero dialogo interreligioso<sup>11</sup>, con l'aiuto degli insegnanti che secondo questo specifico programma devono agire in veste di mediatori che aiutino gli studenti ad articolare differenti punti di vista sulle questioni religiose affrontate<sup>12</sup>. Ma lo Stato del Québec prevede che le scuole private possano, ai sensi di una norma specifica di uno speciale regolamento - *section 22 at the Regulation respecting the application of the Act respecting private education, CLQR, c. E-9.1, r. 1* - essere autorizzate a seguire un programma *alternative but equivalent*, che il Ministero valuti essere sufficientemente simile al programma obbligatorio.

Contestualmente all'approvazione dell'ERC Program sorgono le preoccupazioni di singoli fedeli e delle organizzazioni rappresentative delle posizioni confessionali perché, in modo molto netto, l'ERC Program sembra emendare le disposizioni costituzionali che fino a quel momento, dal lontano 1867, avevano tutelato la confessionalità del sistema scolastico canadese<sup>13</sup>.

Ed è proprio la voce della Loyola School che si eleva in questo contesto di critiche al nuovo programma ministeriale, in quanto sostiene fortemente la necessità di continuare a utilizzare "*methods and principles that are characteristic of Loyola and Jesuit school*"<sup>14</sup>. Da una lettera scritta congiuntamente dai Docenti e dai genitori della Loyola School al Ministero si è giunti, poi, alla causa giudiziaria, la cui conclusione con la pronuncia della

---

ufficiale di Reports riguardanti le sentenze della Corte Suprema canadese. La sentenza è consultabile online su <http://www.scc-csc.ca/home-accueil/index-eng.aspx>. Tutte le sentenze della Corte Suprema del Canada sono state consultate su questo sito ufficiale (il testo completo dell'ERC Program, è consultabile online su <http://www.education.gouv.qc.ca/en/ethics-and-religious-culture-program/>).

<sup>11</sup> ERC Program (Cultural References): "*The Ethics and Religious Culture program helps students to grasp the diversity and cultural richness surrounding them. This program also offers students the opportunity to broaden their general culture. By examining references, such as habits and customs, experiential truths, codes of conduct and charters of rights underlying the democratic principles, norms and values shared by the members of the society in which they live, students are able to develop a meaningful understanding of their society. Celebrations, places of worship, symbols, stories, key figures and ritual practices are all references that encourage students to be open to the world, to expand their cultural knowledge and broaden their understanding of diversity*".

<sup>12</sup> Vedi Sentenza *Loyola v. Québec*, cit., par. 19.

<sup>13</sup> Vedi S. BOUDREAU, *From Confessional to Cultural*, cit., p. 220.

<sup>14</sup> Vedi S. BOUDREAU, *From Confessional to Cultural*, cit., p. 222, l'Autore riferisce testualmente una parte della Lettera scritta dai docenti e dai genitori degli alunni della Loyola nell'aprile del 2009.



Corte Suprema è esame di queste pagine e fonte di alcune suggestioni a margine.

La sentenza in esame è significativamente rappresentativa dei nodi concettuali che segnano il percorso della tutela della libertà religiosa in Canada, dal *multicultural heritage*<sup>15</sup> all'idea di religione secolarizzata e aperta a interpretazioni espansive. Nell'*ERC Program*, e nella conseguente decisione del Ministero di non concedere esenzioni a una scuola confessionale, si sintetizza la profonda convinzione che il fatto religioso debba essere vissuto più come un fatto privato, che nella sua reale dimensione collettiva; nella decisione della Corte, ma, soprattutto, nelle posizioni dei giudici di maggioranza e di minoranza, si dà voce ai principi che presiedono alla soluzione di controversie in materia religiosa, nel costante tentativo di creare equilibrio tra la tendenza statale alla secolarizzazione uniformante, da una parte, e, dall'altra, la volontà di tutelare le posizioni minoritarie, enfatizzando le peculiarità dei *personal beliefs* anche al di fuori delle credenze comuni collettivamente condivise. Il Canada sembra volersi porre come il paradigma dello Stato post-moderno che sposa l'idea di un relativismo aperto, di una "laicità di riconoscimento"<sup>16</sup>, che non implica un'asettica distanza etica o la mera equivalenza delle diverse posizioni. Ma si impegna al riconoscimento del valore di una insopprimibile «"strutturale relazione" che contraddistingue

---

<sup>15</sup> Il termine multiculturalismo fa la sua comparsa proprio in Canada con la Carta costituzionale del 1982 che contiene all'art. 27 l'espressione *multicultural heritage*: così in **G. ZAGREBELSKY**, *La virtù del dubbio*, Laterza, Roma-Bari 2007, pp. 110-111; **G. ROLLA**, *Tutela della persona e Carta costituzionale canadese*, in **AA. VV.**, *La protezione dei diritti fondamentali. Europa e Canada a confronto*, a cura di S. Gambino, Giuffrè, Milano, 2008, pp. 134-140, in particolare sul significato esatto dell'espressione secondo la giurisprudenza costituzionale canadese p. 137; **C. AMIRANTE**, *Sistema federale e tutela dei diritti delle minoranze linguistiche ed etniche. Il caso canadese tra bilinguismo e multiculturalismo*, in **AA. VV.**, *Regione e governo locale (riforme e decentramento istituzionale). Esperienze culturali a confronto*, a cura di S. Gambino, G. Fabbrini, Maggioli, Rimini, 1997, pp. 199-232. Sull'esperienza canadese come paradigma del multiculturalismo si veda anche **S. PRISCO**, *Costituzionalismi antichi e moderni tra strutture invariante e specificità storiche*, in *www.dirittifondamentali.it*, p. 3, nota 3, e bibliografia *ivi* citata. Per una anamnesi storica del multiculturalismo come problematica realtà contemporanea che si sostituisce al più tradizionale pluralismo religioso, che va identificato, invece, come confronto tra diverse confessioni religiose le quali condividono un comune substrato valoriale posto a fondamento della "storia e della civiltà dei diversi ordinamenti", si vedano le riflessioni di **C. CARDIA**, *Principi di Diritto Ecclesiastico. Tradizione europea legislazione italiana*, Giappichelli, Torino, 2015, pp. 207-208.

<sup>16</sup> Vedi **D. FERRARI**, *Sfera pubblica e simboli religiosi: Francia e Canada a confronto*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1, 2, 2014, p. 350.



le varie concezioni del bene, che - proprio in quanto non assolute - sono tali solo se e in quanto stanno in relazione le une con le altre»<sup>17</sup>.

### **3 - Il percorso giurisprudenziale del caso *Loyola High School*: i primi due gradi di giudizio, l'analisi della Corte Suprema e le conclusioni della maggioranza dei suoi componenti sulla violazione dell'art. 2(a) della *Charter of Rights and Freedoms* del Québec del 1982**

La *Loyola High School*, una scuola privata cattolica di lingua inglese fondata nel 1840 e gestita dall'Ordine dei Gesuiti, il 30 marzo 2008 richiede al Ministro dell'Educazione di essere esentata dall'obbligo di aderire all'*ERC Programm*, considerato incompatibile con le convinzioni a fondamento della propria missione educativa, e propone un programma alternativo così come previsto dalla speciale normativa. Naturalmente nel programma alternativo proposto al Ministero, ai fini della valutazione di conformità, la *Loyola School* dichiara di fondare il percorso educativo sulla dottrina e il sistema dei valori della Chiesa cattolica, all'interno dei quali intende collocare il discorso sulle altre religioni e le questioni morali, centrando sempre sulla figura del Cristo ogni intento educativo, nella consapevolezza di proporre la persona del Cristo stesso come "*model of humanness*"<sup>18</sup>.

Nell'agosto del 2008 il Ministro rigetta la richiesta della *Loyola School* ritenendo si tratti di una ingiustificabile richiesta di esenzione, che, nella sostanza, finisce per eludere di fatto l'obbligo di presentare un programma veramente alternativo ed equivalente al *ERC mandatory Programm*. La scuola gesuita ripropone la richiesta puntualizzando l'impegno a discutere criticamente certi temi, ma sempre e solo *from a Catholic perspective*<sup>19</sup>. Nel novembre dello stesso 2008 giunge il secondo rigetto da parte del Ministero, che enuclea sei motivi che fondano la propria decisione negativa nei confronti del programma presentato dalla *Loyola*. Il primo tra tutti è che la prospettiva del programma alternativo presentato dall'Istituto scolastico *Loyola* è non culturale ma *faith-based* e, quindi, è inconciliabile con le finalità dell'*ERC Programm*. Il secondo motivo è che non si tiene conto della finalità del conseguimento del bene comune; il terzo è che si propongono contenuti educativi fortemente moralistici che si contrappongono agli obiettivi neutrali dell'*ERC Programm*; il quarto è che il programma alternativo non

---

<sup>17</sup> Queste considerazioni sono di A. ANDRONICO, *Le radici del malinteso. La laicità tra identità e differenza* (in [http://www.archiviofscpo.unict.it/europa/JM\\_humanrights/Andronico.pdf](http://www.archiviofscpo.unict.it/europa/JM_humanrights/Andronico.pdf)) p. 12.

<sup>18</sup> Vedi *Loyola v. Québec*, cit., par. 25.

<sup>19</sup> *Loyola v. Québec*, cit., par. 27.



assicura lo sviluppo del dialogo interreligioso e interculturale che viene, al contrario, promosso con enfasi dall'*ERC Program*; il quinto è che non si rinviene una prospettiva di autonoma valutazione delle differenti tradizioni religiose che verrebbero studiate in connessione con la religione cattolica; il sesto, e ultimo punto di critica, riguarda il compito degli insegnanti che nell'*ERC Program* assumono il ruolo di guide che si limitano ad assistere gli studenti nel compimento delle loro riflessioni, mentre nel programma alternativo proposto dalla *Loyola School* gli insegnanti sono obbligati a divulgare i fondamenti della religione cattolica e inoltre the *universe of Jesuit Catholic beliefs*<sup>20</sup>. Nell'introdurre il primo grado di giudizio la *Loyola School* sostiene che il *normative pluralism*<sup>21</sup> costituisce una violazione della *freedom of religion* perché è da ritenersi incompatibile con il carattere cattolico della propria istituzione e la decisione del giudice di primo grado. In primo grado il giudice decide in favore della *Loyola School* considerando la decisione ministeriale come una violazione del diritto di libertà religiosa della scuola. La Corte di Appello, invece, all'unanimità ritiene che il Ministero abbia agito secondo una ragionevole discrezionalità che non interferisce, *in any substantial manner*<sup>22</sup>, con il diritto di libertà religiosa dell'Istituto scolastico<sup>23</sup>.

---

<sup>20</sup> *Loyola v. Québec*, cit., par 28

<sup>21</sup> *Loyola v. Québec*, cit., par. 29.

<sup>22</sup> *Loyola v. Québec*, cit., par. 30.

<sup>23</sup> Il tema della ragionevolezza, intesa come principio o criterio dell'argomentazione giuridica utilizzato dal giudice delle leggi, rappresenta un nodo centrale della contemporanea riflessione della teoria generale del diritto, che si interroga sui significati delle sue diverse declinazioni e sull'incidenza di queste con la costruzione dell'intero sistema giuridico. L'analisi del canone della ragionevolezza accomuna le più diverse tradizioni giuridiche e rappresenta "il frutto di un pensiero giuridico che ha abdicato alla possibilità della giustizia in sé", della giustizia intesa come un monolitico corpo portatore di ideologie assolute da rifiutare in nome del primato di un pluralismo etico tutto post-moderno: così si legge in **F. MODUGNO, A. LONGO**, *Dialogo sulla ragione dialogica. Alcune suggestioni (e qualche controversia) tra modernità e postmodernità*, in *Sociologia*, LXVII, n. 2, 2009, in particolare pp. 10-12. Sull'esperienza straniera in tema di ragionevolezza si veda lo studio di **G. ZAGREBELSKY**, *Su tre aspetti della ragionevolezza*, in **AA. VV.**, *Il principio di ragionevolezza della Corte costituzionale. Profili comparativistici*, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 13-14 ottobre 1992, Milano, Giuffrè, 1994, pp. 179-192; **S. PENNICINO**, *Contributo allo studio della ragionevolezza nel diritto comparato*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2012, per quanto concerne l'esperienza canadese vedi p. 46 ss.; **M. DICOSOLA**, *I giudici della Corte Suprema del Canada e la "cross-fertilization": "a more cosmopolitan approach to law?"*, in **AA. VV.**, *I giudici di common law e la (cross) fertilization: i casi di Stati Uniti, Canada, Unione Indiana e Regno Unito*, a cura di P. Martino, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2014, in particolare p. 39 ss. Senza pretesa di completezza, per una rassegna sulla dottrina italiana sul tema si rinvia a: **A. CERRI**, voce *Ragionevolezza delle leggi*, in *Enciclopedia giuridica*, XXV, Treccani, Roma, 1991, p. 1 ss.; **L. PALADIN**, voce





La questione giunge, quindi, all'esame alla Corte Suprema<sup>24</sup> che accoglie il ricorso della *Loyola High School* e rimette la questione al Ministero affinché riconsideri la sua decisione.

---

*Ragionevolezza (principio di)*, in *Enciclopedia del Diritto, Aggiornamento*, I, Giuffrè, Milano, 1997, p. 899 ss., in particolare par. 1; **A. MORRONE**, *Il custode della ragionevolezza*, Giuffrè, Milano, 2001, in particolare le considerazioni a p. 385; **G. CORSO**, *Il principio di ragionevolezza nel diritto amministrativo*, in *Ars Interpretandi*, 7, 2002, pp. 437-451; **A. RUGGERI**, *Principio di ragionevolezza e interpretazione costituzionale*, in **AA. VV.**, *Diritto costituzionale e diritto giurisprudenziale*, Atti del Convegno Annuale dell'Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Milano, 11-12 ottobre 2002, Cedam, Padova, p. 324 ss., e dello stesso Autore, *Interpretazione costituzionale e ragionevolezza*, in **AA. VV.**, *Poteri, garanzie e diritti a sessant'anni dalla Costituzione. Scritti per Giovanni Grottanelli De' Santi*, a cura di A. Pisaneschi, L. Violini, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 415-460; **R. BIN**, *Ragionevolezza e divisione dei poteri*, in *La ragionevolezza nel diritto*, a cura di M. La Torre, A. Spadaro, Giappichelli, Torino, 2002, p. 59 ss.; **G. SCACCIA**, *Motivi teorici e significati pratici della generalizzazione del canone della ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale*, in **AA. VV.**, *La ragionevolezza del diritto*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 393 ss.; **A. SANDULLI**, voce *Proporzionalità*, in *Dizionario di diritto pubblico*, diretto da Sabino Cassese, vol. V, Giuffrè, Milano, 2006, pp. 4642-4650; **A. CARIOLA**, *Referendum abrogativo e giudizio costituzionale. Contributo allo studio di potere sovrano nell'ordinamento pluralista*, Giuffrè, 1994, in particolare si ricorda l'espressione "trasformatore permanente" riferita al criterio di ragionevolezza (p. 289), e ancora dello stesso Autore, *Legittimazione del giudice costituzionale ed uso del criterio di ragionevolezza*, in **A. CARIOLA**, *Ricerche sulle culture costituzionali*, Giappichelli, Torino, 2007, p. 207; altrettanto efficace la definizione di ragionevolezza come "principio architettonico del sistema" di **L. D'ANDREA**, *Ragionevolezza come principio architettonico di sistema*, in **AA. VV.**, *La ragionevolezza nel diritto*, cit., in particolare pp. 231-232. Per un'imponente raccolta di giurisprudenza costituzionale in tema di ragionevolezza si veda **F. MODUGNO**, *La ragionevolezza nella giustizia costituzionale*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2007, e una riflessione più filosofico-teoretica dello stesso Autore in *Ragione e ragionevolezza*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2010, e, infine, il recentissimo studio di **A. CERRI**, *Spunti e riflessioni sulla ragionevolezza nel diritto*, il Mulino, Bologna, 2016.

<sup>24</sup> La Corte Suprema canadese venne istituita nel 1875 con una legge del Parlamento sulla base della *section* n. 101 del *Constitution Act* del 1867, ma solo nel 1949 diviene effettivamente giudice di ultima istanza, garante dei principi costituzionali e strumento di armonizzazione dell'anima 'bigiuralista' del Canada, dove convivono non solo culture religiose e linguistiche diverse, ma anche giuridiche, quella di *common law*, di origine inglese, e quella di *civil law* francofona. Vedi in generale sulla Corte Suprema: **R. BILODEAU**, *Supreme Court of Canada - Structure, Status and Challenges*, in *Commonwealth Law Bulletin* settembre 2010, 36 (3), p. 421 ss.; **R. DIXON**, *The Supreme Court of Canada, Charter Dialogue, and Deference* in *Osgoode Hall Law Journal*, 2009, 47, p. 235 ss.; **L. EISENSTAT WEINRIB**, *The Supreme Court of Canada in the Age of Rights: Constitutional Democracy, the Rule of Law and Fundamental Rights Under Canada's Constitution*, in *Revue du Barreau canadien*, 2001, 80, p. 699 ss. Per quanto riguarda la letteratura italiana in materia tra i molti si vedano: **P. PASSAGLIA**, *La giustizia costituzionale in Canada*, in **AA. VV.**, *Esperienze di giustizia costituzionale*, a cura di J. Luther, R. Romboli, R. Tarchi, vol. I, Giappichelli, Torino, 2000, pp. 85-108; **F. TORIELLO**, *La circolazione del modello inglese in Canada e il rapporto con la tradizione di civil law. Un contributo alla ricostruzione*, in **AA. VV.**,



Nel valutare le posizioni delle parti, la Corte, nella persona del giudice Abella, *writing for the majority*<sup>25</sup>, rileva come il liceo cattolico abbia mutato il proprio orientamento rispetto ai primi due gradi di giudizio. In un primo tempo, infatti, la posizione della scuola privata cattolica era stata quella di considerare l'orientamento dell'ERC Program come una violazione della libertà religiosa, che si realizzava nel costringere gli insegnanti a discutere di ogni religione attraverso *neutral lens*, atteggiamento questo, ritenuto del tutto incompatibile con le credenze cattoliche. Successivamente la Loyola, scostandosi leggermente dalla rigida posizione precedentemente assunta, matura il convincimento di non doversi opporre all'insegnamento di altre religioni, ma insiste nel puntualizzare la necessità di insegnare le norme morali solo dalla prospettiva della religione cattolica<sup>26</sup>. La posizione del Ministero è rimasta, invece, invariata insistendo nel negare il permesso alla scuola gesuita di insegnare secondo una prospettiva confessionale, che, qualora applicata, pregiudicherebbe il dialogo interreligioso di cui non sembra far menzione il programma alternativo del liceo Loyola. Nella persona del giudice Abella, la Corte Suprema canadese, citando la sentenza *Doré v. Burreau du Québec* del 2012<sup>27</sup>, come riferimento giurisprudenziale dominante nella soluzione del caso in esame, si pronuncia ritenendo palesemente esistente la violazione del diritto di libertà religiosa della Loyola High School.

La Corte Suprema con la sua decisione incarna pienamente il realismo giuridico nordamericano, che vede nel giurista uno scienziato sociale in grado di risolvere conflitti operando con la tecnica del bilanciamento degli interessi<sup>28</sup>. Essa ritiene, infatti, che il Ministero non abbia posto in essere una decisione discrezionale in grado di creare equilibrio tra valori costituzionalmente protetti, la libertà religiosa e la promozione della tolleranza e del rispetto tra diverse confessioni in un contesto di scuola religiosamente orientata. A suo dire, lo Stato del Québec

---

*L'apporto della Corte suprema alla determinazione dei caratteri della costituzione canadese*, a cura di G. Rolla, Giuffrè Editore, Milano, 2008, pp. 75-119, e la copiosa bibliografia sul tema *ivi* citata; sul *bijouralism* si vedano in particolare pp. 97-102.

<sup>25</sup> Espressione utilizzata nelle sentenze delle corti canadesi e degli Stati Uniti d'America per indicare il giudice estensore che scrive esprimendo il parere della maggioranza.

<sup>26</sup> Vedi *Loyola v. Québec*, cit., par. 31.

<sup>27</sup> Vedi *Doré v. Barreau du Québec*, 2012, 1, SCR. 395.

<sup>28</sup> Vedi G. TARELLO, *Il realismo giuridico americano*, Milano, Giuffrè, 1962, e dello stesso Autore, *Sociological Jurisprudence*, in G. TARELLO, *Cultura giuridica e politica del diritto*, Bologna, il Mulino, 1988, pp. 387-390. Per i classici della letteratura giuridica anglosassone sul tema si vedano: O. WENDELL HOLMES, *The Path of the Law*, in *Harvard Law Review*, 10, 1897, in particolare pp. 457-478, e N. ROSCOE POUND, *A Survey of Social Interests*, in *Harvard Law Review*, 57, 1943, pp. 1-39.



ha da tempo iniziato un percorso di laicizzazione della propria identità, e coltiva un legittimo interesse nel promuovere l'eguaglianza; a questo proposito s'impegna a rispettare le differenze religiose e non cerca di estinguerle<sup>29</sup>. Il diritto di libertà religiosa diventa connaturale all'effettiva esistenza del pluralismo che per la Corte canadese è la scelta fondamentale di una società democratica. A sostegno della loro posizione i giudici citano anche la celebre pronuncia della Corte di Strasburgo, *Kokkinakis v. Greece*, che contiene l'interpretazione autentica dell'art. 9 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo nel senso di ritenere la libertà di pensiero, di coscienza e di religione come beni essenziali non solo per i credenti, ma anche per coloro che non hanno assunto alcuna posizione religiosa<sup>30</sup>. Il contesto di uno Stato pluralistico è il migliore per favorire la comprensione dei più importanti *shared values*, ossia il nucleo dei diritti umani fondamentali tra i quali anche la libertà religiosa<sup>31</sup>: "*Because it allows communities with different values and practices to peacefully co-exist, a secular state also support pluralism*"<sup>32</sup>, con queste parole la Corte delinea, in buona sostanza, il quadro all'interno del quale avrebbe dovuto muoversi la discrezionalità del Ministero nella decisione di concedere o negare l'esenzione dall'*ERC Program*, secondo quanto previsto dal *Regulation respecting the application of the Act respecting private education n. 22*. Il nodo della decisione discrezionale deve consistere nell'individuare se il programma alternativo proposto in sostituzione del *mandatory program* possa esser considerato equivalente a quest'ultimo, nell'ottica di rispettare i due principali obiettivi: *the recognition of others and the pursuit of the common good*<sup>33</sup>. Chiamato a effettuare l'esame del programma alternativo, il Ministero, pur tenendo conto della naturale flessibilità che l'*ERC Program* dovrebbe assumere, non riscontra l'esistenza della necessaria equivalenza

---

<sup>29</sup> Sentenza *Loyola v. Québec*, cit., par. 45.

<sup>30</sup> *Kokkinakis v. Greece*, 25 maggio 1993, serie A, n. 260-A. Con la Risoluzione 96(9) del 3 aprile 1996 il Canada, così come la Santa Sede, gli Stati Uniti, il Messico e il Giappone, ha assunto lo *status* di osservatore presso il Consiglio di Europa, con diritto di nomina di un proprio componente permanente. Questa presenza all'interno dell'organo europeo ha facilitato l'osmosi di principi giurisprudenziali europei nel tessuto normativo canadese, in virtù non di un principio di autorità bensì di autorevolezza della fonte citata. Si veda *infra* nota 77.

<sup>31</sup> Vedi J. HABERMAS, "*Religion in the public sphere*", in *European Journal of Philosophy*, 14, 1, 2006, in particolare pp. 5-6. Dello stesso Autore si veda *Tra scienza e fede*, Laterza, Roma-Bari, 2006, in particolare p. 24, dove si comprende meglio l'idea di Stato costituzionale come luogo del dialogo tra differenti opzioni culturali e religiose, tutte riducibili, però, a concetti omologabili, che si privano della loro specificità per rendersi accessibili a tutti.

<sup>32</sup> Ancora la sentenza *Loyola v. Québec*, cit., par. 45.

<sup>33</sup> Ancora la sentenza *Loyola v. Québec*, cit., par. 57.



prevista dalla normativa a causa, principalmente, della natura religiosa e non neutrale del programma alternativo della *Loyola School*. A sostegno del proprio ragionamento il giudice Abella, estensore del parere della maggioranza della Corte, ripropone un caso apparentemente simile, *S. L. v. Commission scolaire des Chênes* del 2012<sup>34</sup>, in cui l'imposizione dell'ERC Program era stata garantita perchè si trattava di una scuola pubblica, e non come nel caso esaminato di una scuola confessionale, la quale non può prescindere dal suo carattere peculiare nello svolgimento della propria funzione di insegnare a pena di rinnegare la propria identità. Lo stesso giudice Abella lo precisa senza mezzi termini in un passaggio delle motivazioni: "... preventing Loyola from teaching Catholicism seriously impairs its Catholic identity"<sup>35</sup>.

Per il giudice Abella è innegabile che, considerate queste premesse, la decisione di diniego del Ministero interferisca in modo vigoroso con il diritto di libertà religiosa - così come interpretato da giurisprudenza antecedente<sup>36</sup> - della *denominational Loyola High School*, nella misura in cui questa libertà rappresenti l'espressione di una credenza nella sua dimensione collettiva, ugualmente tutelata dall'art. 2 (a) della *Charter of Rights and Freedoms* del Québec del 1982<sup>37</sup>. Non viene realizzato da parte del Ministero quel "reasonable balance" tra "Charter protections and statutory objectives in issue"<sup>38</sup>. Sempre il giudice Abella insiste nel ritenere necessario rivedere il criterio amministrativo della ragionevolezza in ossequio al

---

<sup>34</sup> *Loyola v. Québec*, cit., par. 61. Consultabile online sul sito ufficiale della Corte Suprema, vedi retro nota n. 4.

<sup>35</sup> *Loyola v. Québec*, cit., par. 70.

<sup>36</sup> Ciò che la Corte Suprema, nella persona del giudice Abella portavoce della maggioranza, considera come *religious freedom* è il *visionary approach* - questa l'espressione testuale utilizzata dal giudice Abella - che il giudice Dickson delinea in un'altra celebre sentenza la *R v. Big M Drug Mart Ltd*, 1985, 1 S.C.R 295: "The essence of the concept of freedom of religion is the right to entertain such religious beliefs as a person chooses, the right to declare religious beliefs openly and without fear of hindrance or reprisal, and the right to manifest religious belief by worship and practice or by teaching and dissemination. But the concept means more than that (...) Freedom can primarily be characterized by the absence of coercion or constraint (...) Coercion includes not only such blatant forms of compulsion as direct commands to act or refrain from acting on pain of sanction, coercion includes indirect forms of control which determine or limit alternative course of conduct available to others". Il testo della sentenza sopra citata viene riportato nella sentenza *Loyola v. Québec*, cit., par. 58.

<sup>37</sup> "The Minister's decision therefore demonstrably interferes with the manner in which the members of an institution formed for the very purpose of transmitting Catholicism, can teach and learn about the Catholic faith. This engages religious freedom protected under s. 2 (a) of the Charter ... To tell a Catholic school how to explain its faith undermines the liberty of the members of its community who have chosen to give effect to the collective dimension of their religious beliefs by participating in a denominational school": *Loyola v. Québec*, cit., parr. 61-62.

<sup>38</sup> *Loyola v. Québec*, cit., par. 79.



principio costituzionale della proporzionalità nel momento in cui sono in gioco *fundamental values*: “in contexts where Charter rights are engaged, reasonableness requires proportionality”<sup>39</sup>. La giurisprudenza della Corte Suprema nel caso in cui sia in gioco una *judicial review* di una *administrative decision* richiede sempre “to consider fundamental values. The Charter simply acts as a reminder that some values are clearly fundamental and cannot be violated lightly”<sup>40</sup>. In tre punti può essere descritta la cornice all’interno della quale la discrezionalità amministrativa si può considerare ragionevole e proporzionata nel porre limiti a un *fundamental right*:

*“The limit must be prescribed by law, whether legislation or regulation; The purpose of the limit must be pressing and substantial; and The means for furthering the goal of the legislation must be proportional to the goal: that is, it must be rationally connected to the purpose, must minimally impair the right alleged and must be proportionate in its effect”*<sup>41</sup>,

---

<sup>39</sup> *Loyola v. Québec*, cit., par. 38. Un’enunciazione sintetica del principio di ragionevolezza in diritto amministrativo è elaborata dal Justice L’Heureux-Dubé in *Baker v. Canada (Minister of Citizenship and Immigration)*, in SCR, 1999, 2, 817, par. 53: “Administrative law has traditionally approached the review of decisions classified as discretionary separately from those seen as involving the interpretation of rule of law. The rule has been that decisions classified as discretionary may only be reviewed on limited grounds such as the bad faith of the decisions-makers, the exercise of discretion from an improper purpose, and the use of irrelevant considerations [omitted]. In my opinion, these doctrines incorporate two central ideas - that discretionary decisions, like all other administrative decisions, must be made within the bounds of the jurisdiction conferred by the statute [...] However, discretion must still be exercised in a manner that is within a reasonable interpretation of the margin of manoeuvre contemplated by the legislature [...]”.

Sul tema della relazione tra discrezionalità amministrativa e diritti fondamentali in Canada si vedano: **P. DALY**, *Reasonableness, Proportionality and Religious Freedom: Loyola High School v. Quebec (Attorney General)*, 2015 SCC 12 (in <http://www.administrativelawmatters.com/blog/2015/03/19/reasonableness-proportionality-and-religion>); **S. BERNATCHEZ**, *Les rapports entre le droit administratif et les droits et libertes: la revision judiciaire ou le controle constitutionnel?*, in 55 *McGill Law Journal*, 641, 2010, pp. 643-660, in particolare p. 648 e p. 654.

<sup>40</sup> Vedi *Doré v. Barreau du Québec*, S.C.R., 2012, 1 395, par. 35.

<sup>41</sup> Alcuni passi della sentenza *Oakes* vengono citati per sostenere la tesi che l’interesse della provincia ad assicurare un’educazione religiosa di tipo neutrale non rientri nei limiti di discrezionalità che possono giustificare un ragionevole *infringement* della sect. 1 della Carta dei Diritti. Vedi sul punto l’analisi di **M.H. OGILIVIE**, ‘A Delicate Exercise’: *Balancing Freedom for and Freedom from Religion in Canada: Loyola High School v Quebec (Attorney General)*, in *Ecclesiastical Law Journal*, Volume 18, Issue 2, May 2016, p. 204: “The traditional analysis of the minority produced the same conclusion by finding a breach of section 2(a) because, first, Loyola sincerely believed that it must teach from a Roman Catholic perspective so that compulsion to do sootherwise constitutionally infringed their religious freedom, and second, the provincially required programme did not constitute a reasonable limit pursuantto section 1 of the Charter”.



così si legge nella sentenza *R. v. Oakes*, S.C.R., 1986, 1, 103<sup>42</sup>.

Nelle conclusioni del giudice Abella si legge, inoltre, un importante suggerimento indirizzato a entrambe le istituzioni coinvolte, la scuola confessionale e il Ministero, che fa della sentenza in esame una sorta di sentenza additiva di principio<sup>43</sup>. I rilievi espressi da Abella sono orientati a

---

<sup>42</sup> Dice il preambolo della sentenza: “*Two central criteria must be satisfied to establish that a limit is reasonable and demonstrably justified in a free and democratic society. First, the objective to be served by the measures limiting a Charter right must be sufficiently important to warrant overriding a constitutionally protected right or freedom. The standard must be high to ensure that trivial objectives or those discordant with the principles of a free and democratic society do not gain protection. At a minimum, an objective must relate to societal concerns which are pressing and substantial in a free and democratic society before it can be characterized as sufficiently important. Second, the party invoking s. 1 must show the means to be reasonable and demonstrably justified. This involves a form of proportionality test involving three important components. To begin, the measures must be fair and not arbitrary, carefully designed to achieve the objective in question and rationally connected to that objective. In addition, the means should impair the right in question as little as possible. Lastly, there must be a proportionality between the effects of the limiting measure and the objective the more severe the deleterious effects of a measure, the more important the objective must be*”. Vedi anche parr. 68-70, sui caratteri dei limiti applicabili ai *fundamental rights*.

<sup>43</sup> L’esperienza delle sentenze additive che esorbitano dal tradizionale schema decisionale delle Corti costituzionali trova fondamento nell’affermazione di un diritto pubblico globalizzato. La seconda metà del secolo XX vede non solo il radicarsi della funzione riequilibratrice delle corti costituzionali degli Stati europei ma, soprattutto, la nascita del cosiddetto *global constitutionalism*. Questa nuova tendenza registra una versione “intersistemica” del diritto, una volta abbandonata la tradizionale visione dell’autosufficienza nazionale in favore di una visione dialogica interistituzionale che produce una *transnacional fertilization* di vari gradi ed entità. Tra gli effetti di questa osmotica interazione tra i diversi *legal systems* viene individuata l’elaborazione di schemi decisionali innovativi, tra i quali proprio le sentenze additive, che consentano di superare la semplice dicotomia tra incostituzionalità o legittimità costituzionale delle leggi, evitando la creazione di vuoti normativi sempre nel rispetto delle prerogative del Parlamento. Vedi sul punto **M. CALAMO SPECCHIA**, *Oltre i confini delle Costituzioni. Constitutional borrowing and judicial transnacional fertilization nell’era del costituzionalismo globale*, in **AA. VV.** *I giudici di common e la (cross) fertilization*, cit., pp. 157-162; **L. ELIA**, *Le sentenze additive e la più recente giurisprudenza della Corte costituzionale (ott. 1981- luglio 1985)*, in **AA. VV.**, *Scritti in onore di Vezio Crisafulli*, I, Cedam, Padova, 1985, p. 299 ss.; **G. ZAGREBELSKY**, *La giustizia costituzionale*, il Mulino, Bologna, 1977, p. 159; e con qualche ulteriore precisazione **G. ZAGREBELSKY**, *La giustizia costituzionale*, nuova ed., il Mulino, Bologna, 1988, p. 299 ss.; **A. PUGIOTTO**, *Dottrina del diritto vivente e ridefinizione delle sentenze additive*, in *Giurisprudenza costituzionale*, 1992, col. 3675 ss.; **E. LAMARQUE**, *Il seguito delle sentenze manipolative della Corte costituzionale presso i giudici comuni*, in **AA. VV.**, “Effettività” e “seguito” delle tecniche decisorie della Corte costituzionale, a cura di R. Bin, G. Brunelli, A. Pugiotto, P. Veronesi, Napoli, 2006, p. 206 ss.; e già **E. LAMARQUE**, *Il seguito giudiziario alle decisioni della Corte costituzionale*, in **AA. VV.**, *Il giudizio sulle leggi e la sua “diffusione”*, a cura di E. Malfatti, R. Romboli, E. Rossi, Giappichelli, Torino, 2002, p. 95 ss.; **F. MODUGNO**, *Alcune riflessioni a margine della ricerca su “Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali - anni 2000-2005”*,



dare pratica ed effettiva realizzazione al criterio del bilanciamento degli interessi in gioco. Da una parte si invita la *Loyola School* a evitare lo scontro dei valori, lasciando che la discussione in classe sia guidata più dalle informazioni obiettive che dai valori personali, e dall'altra si invita il Ministero a non tradire lo scopo principale dell'*ERC Program* - "*a program that is framed as a tool to teach students about different world religions and ethical beliefs*" - imponendo alla *Loyola School* di non insegnare "*from its own perspective*"<sup>44</sup>. Proprio nella visione pluralistica dell'ordinamento giuridico canadese si trova, quindi, il fondamento della protezione del diritto di libertà religiosa della *Loyola School*.

#### 4 - Le osservazioni dei giudici di minoranza sulla dimensione collettiva della libertà religiosa

La minoranza dei componenti la Corte Suprema del Canada, tre per l'esattezza il *chief justice* C.J. McLachlin, il giudice J. J. Moldaver e il giudice J. Rothstein, rappresentati dal giudice Moldaver si fanno portavoce di una peculiare *concurring opinion*<sup>45</sup> sul percorso di analisi compiuto dalla

---

Intervento al dibattito tenutosi il 30 ottobre 2008 all'Università di Roma "La Sapienza" in occasione della presentazione della ricerca su "*Il seguito delle decisioni interpretative e additive di principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali - anni 2000-2005*", curata dall'Ufficio Studi della Corte costituzionale. La ricerca è pubblicata sul sito della Corte costituzionale ([www.cortecostituzionale.it](http://www.cortecostituzionale.it)), nella sezione "Studi e ricerche"; A. CELOTTO, F. MODUGNO, *La giustizia costituzionale*, in AA. VV., *Diritto Pubblico comparato*, a cura di F. Modugno, Giappichelli, Torino, 2012, pp. 714-715.

<sup>44</sup> Sentenza *Loyola v. Québec*, cit., par. 80.

<sup>45</sup> La prassi del funzionamento della Corte Suprema del Canada è che la decisione si articoli in più parti, due di solito: la prima è quella espressa dal Presidente di turno, in nome della maggioranza, alla quale si affianca l'opinione dei giudici di minoranza. Quest'ultima può assumere la natura di *dissenting opinion*, - definita "*precious right*" - quando la minoranza esprime una decisione differente rispetto a quella della maggioranza, oppure, come avviene nel caso *Loyola*, una *concurring opinion*. Vale a dire che i giudici di minoranza espongono alcune considerazioni diverse sul caso in giudizio, pur addivenendo alla medesima conclusione cui è giunta la maggioranza. Nella sentenza esaminata, infatti, si legge alla prima pagina l'espressione "*joint reasons concurring partially in result*", che chiaramente si riferisce alle ragioni esplicitate dai giudici di minoranza a sostegno di una posizione, che nella sua conclusione, è parzialmente conforme a quella cui perviene la maggioranza. Sulla storia di questa peculiare prassi nordamericana si veda C. L'HEEUREUX -DUBT, *The dissenting opinion voice of the future?*, in *Osgoode Hall Law Journal*, 38, 3, 2000, pp. 495-516, in particolare p. 496, note n. 2 e 3 sulla definizione di *dissenting opinion as a precious right* (consultabile in: <http://digitalcommons.osgoode.yorku.ca/ohlj/vol38/iss3/4>). La tradizione della *dissenting opinion* nasce con la prima sentenza della Corte Suprema del Canada *Prince Edward Island (Commissioner of Public Lands) v. Sullivan*, in *SCR*, 1877, 1,



maggioranza, e su alcune conclusioni cui questa è pervenuta, ma giungono alla medesima conclusione di accogliere il ricorso *Loyola* secondo la prassi dell'attività giudiziale della Corte Suprema.

Innanzitutto secondo il giudice Moldaver costringere gli insegnanti di una scuola confessionale, come la *Loyola High School* protagonista della vicenda, a un forzato silenzio per non potere esprimere, nell'attività di insegnamento, le proprie convinzioni religiose, che sono poi quelle dell'Istituzione di appartenenza, rappresenta un'evidente lesione del diritto di libertà religiosa. Per cui la pretesa dell'*ERC Program* di imporre un atteggiamento neutrale nella descrizione delle altre religioni è del tutto da censurare. Il ragionamento dei giudici di minoranza è molto più sottile e lungimirante rispetto a quello della maggioranza, perché coglie l'irragionevolezza di tale neutralità e la sua incompatibilità con la libertà religiosa. Un simile atteggiamento, infatti, implicherebbe la conclusione di considerare tutte le opzioni religiose "*equally legitimate and equally credible*"<sup>46</sup>, un'equiparazione che inficerebbe il valore di unicità dogmatica che ciascuno attribuisce alle proprie convinzioni religiose, considerandole portatrici di verità. Un'eguaglianza che va, in questi termini, rinnegata perché imporrebbe la conclusiva conseguenza logica di considerare tali credenze come "*equally false*"<sup>47</sup>.

I giudici di minoranza avvertono l'esigenza di evidenziare un importante passaggio nello svolgimento del caso che, invece, la maggioranza ha omesso di esaminare, finendo per allinearsi al pensiero dell'*Attorney General of Québec* secondo il quale "*Loyola enjoys no such constitutional protection because it is not a natural person, but merely a legal person*"<sup>48</sup>. Più avanti, nelle motivazioni della sentenza, viene ripreso un altro punto di vista dell'*Attorney General* secondo il quale diventa difficile

---

3, ove la *dissenting opinion* fu del giudice Jean Thomas Taschereau. Come contributo al *law's development* si veda p. 511-512. Ancora sul peculiare istituto di derivazione anglosassone del voto separato espresso nelle due forme di *concurring opinion* e *dissenting opinion* si vedano: I. HUSSEIN, *Dissenting and Separate Opinions at the World Court*, Martinus Nijhoff Publishers, Dordrecht, Boston, Lancaster, 1984, in particolare pp. 1-8; H.G. SCHERMERS, D.F. WAELBROECK, *Judicial Protection in the European Union*, Kluwer Law International, London, 2014, in particolare p. 736. Anche la dottrina italiana si interroga da tempo sul tema del giudizio separato e non unico, e studia l'applicabilità di questo istituto alla prassi giurisdizionale delle nostre corti: vedi AA. VV., *Le opinioni dei giudici costituzionali e internazionali*, a cura di C. Mortati, Milano, Giuffrè, 1964; sulla *dissenting opinion* nella tradizione anglosassone si veda S. CASSESE, *Lezione sulla cosiddetta opinione dissenziente*, in *Quaderni costituzionali*, 4, 2009, pp. 973-990; AA. VV., *L'opinione dissenziente*, a cura di A. Anzon, Giuffrè, Milano 1995.

<sup>46</sup> *Loyola v. Québec*, cit., par. 160.

<sup>47</sup> *Loyola v. Québec*, cit., par. 160.

<sup>48</sup> *Loyola v. Québec*, cit., par. 90.





verificare “*the sincerity of belief*” - criterio fondamentale per fondare una pretesa di tutela legale delle proprie convinzioni religiose - quando l'appellante sia un'organizzazione<sup>49</sup>.

Le considerazioni della Corte Suprema canadese sembrano, inoltre, orientarsi nella direzione di esaminare la distinzione tra *freedom to believe* e *freedom to act in accordance with one's beliefs*<sup>50</sup>, l'una a carattere assoluto, l'altra a carattere inevitabilmente relativo e limitabile. Nella sentenza in esame, sulla base di quanto premesso, si deduce, infatti, che il Ministero, nel negare alla *Loyola School* la possibilità di insegnare secondo le proprie convinzioni religiose, abbia inteso applicare la distinzione tra *freedom of believe and freedom to act* in senso molto restrittivo, confinando la libertà di religione nell'ambito esclusivamente privato di una credenza, che non può intralciare con la sua espressione esterna e fattuale il percorso di pluralismo neutrale che il Canada intende compiere in ogni aspetto della vita pubblica.

I giudici di minoranza sentono di dovere replicare a queste affermazioni e propendono per due soluzioni. In primo luogo difendono l'idea che il diritto di libertà religiosa richieda un'ampia protezione non solo se a esserne titolare sia un individuo singolo, ma anche se si tratti di un soggetto collettivo. Su questo punto, in particolare, assumono una posizione più netta rispetto ai giudici di maggioranza che, tutto sommato, mantengono una posizione neutra rispetto alla dimensione sociale del diritto di libertà religiosa<sup>51</sup>. Moldaver, *speaking by minority*, ricorda, invece, a sostegno della propria tesi quale sia la posizione ufficiale della Corte nell'interpretazione dell'art. 2 (a) della *Charter of rights. Religious freedom* “*has both an individual and a collective dimension*”, perché, come rammenta Macklem, “*religions are necessarily collective endeavours*”, vale a dire che sono

---

<sup>49</sup> *Loyola v. Québec*, cit., par. 135.

<sup>50</sup> La distinzione fu elaborata dal giudice americano Owen Roberts nella sentenza *Cantwell v. Connecticut*, U.S., 1940, 296, par. 303: “*The constitutional inhibition of legislation on the subject of religion has a double aspect. On the one hand, it forestalls compulsion by law of the acceptance of any creed or the practice of any form of worship. Freedom of conscience and freedom to adhere to such religious organization or form of worship as the individual may choose cannot be restricted by law. On the other hand, it safeguards the free exercise of the chosen form of religion. Thus, the Amendment embraces two concepts - freedom to believe and freedom to act. The first is absolute, but, in the nature of things, the [p.304] second cannot be*”, in <https://www.law.cornell.edu/supremecourt/text/310/296>. Per US si intende la raccolta ufficiale delle sentenze della Corte Suprema degli Stati Uniti d'America. Sul tema si vedano le considerazioni di J. REICHLY, *Religion in American Public Sphere*, The Brooking Institution, Washington, 1985, p. 127, e per quanto riguarda la letteratura italiana si veda F. ONIDA, *Ultimi sviluppi nell'interpretazione del principio di libertà religiosa nell'ordinamento statunitense*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1983, I, pp. 350-351.

<sup>51</sup> J. BOWAL, P. BOWAL, *Organizations Get Religion: Loyola High School v. Quebec* (in <http://www.lawnow.org/organizations-get-religion-loyola-high-school-v-quebec/>).



le istituzioni collettive a consentire lo sviluppo e l'espressione delle credenze religiose<sup>52</sup>. In una precedente pronuncia della Corte Suprema si dice infatti: "*freedom of religion [...] has both individual and collective aspects*" e, dunque, "*legislatures are justified in being conscious of the effects of legislation on religious groups as a whole, as well as on individuals*"<sup>53</sup>. La religione non si può confinare a un aspetto contenutistico che concerna solo il complesso di credenze, vale a dire "*religion is not only a belief*" ma "*religion is about relationship*"<sup>54</sup>, questo insieme di credenze ha senso in una dimensione relazionale necessaria<sup>55</sup> nella quale risiede il diritto "*to establish and maintain a community of faith that shares a common understanding*"<sup>56</sup>. In secondo luogo non esiste ragione per cui la verifica della "*sincerity of belief*", che, sulla base dei criteri stabiliti nelle sentenze *Amselem e Multani*<sup>57</sup>, generalmente viene basata sulla credibilità dei testimoni e delle testimonianze, non possa essere estesa anche alle organizzazioni. Per la giurisprudenza canadese possedere *religious purpose and operating in accords with these religious purpose*, significa avere i requisiti necessari per potere accedere alla tutela costituzionale *ex*

---

<sup>52</sup> Vedi **T. MACKLEM**, *Faith as a secular Value*, in *McGill Law Journal*, 1, 2000, p. 25.

<sup>53</sup> Vedi *R. v. Edwards Books and Art Ltd*, S.C.R., 2, 1986, 713, par. 145.

<sup>54</sup> Cfr. *Alberta v. Hutterian Brethren of Wilson Colony*, 2009, S.C.C., 37, par. 182.

<sup>55</sup> Per un'idea di religione come dimensione regolativa dell'esistenza privata, con risvolti necessari nella dimensione pubblica, e come promozione di una nuova rete di appartenenza che supera quella secolarizzata della cittadinanza si veda lo studio di carattere sociologico di **S. ABBRUZZESE**, *La dimensione religiosa*, in **AA. VV.**, *L'Italia in Europa: i valori tra persistenze e trasformazioni*, a cura di G. Pollini, A. Pretto, G. Rovati, F. Angeli ed., Milano, 2012, pp. 267-300. Sulla dimensione pubblica del fenomeno religioso la bibliografia è molto estesa, si vedano tra tutti: **G. DALLA TORRE**, *Dio e Cesare: paradigmi cristiani nella modernità*, Città Nuova, Roma, 2008, in particolare p. 141; **V. TOZZI**, *Dimensione pubblica del fenomeno religioso e collaborazione delle confessioni religiose con lo Stato*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, Rivista telematica ([www.statoechiese.it](http://www.statoechiese.it)), settembre 2009; **G. DAMMACCO**, *Geopolitica della libertà religiosa. I diritti della persona e i confini delle competenze*, in **AA. VV.**, *Oltre i confini. Religione e Società nell'Europa contemporanea*, Cacucci, Bari, 2010, p. 247 ss.; **E. VITALI**, *Laicità e dimensione pubblica del fattore religioso. Stato attuale e prospettive. Relazione di sintesi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., ottobre 2011; interessanti passaggi nel manuale di **P. CONSORTI**, *Diritto e religione*, Laterza, Roma-Bari, 2010, pp. 3-86; sull'aspetto collettivo e istituzionale delle esperienze di fede si veda **G. CASUSCELLI**, *Elementi introduttivi*, in **AA. VV.**, *Nozione di Diritto ecclesiastico*, a cura di G. Casuscelli, 5<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2015, p. 5 e note *ivi* citate.

<sup>56</sup> Vedi *Alberta v. Hutterian Brethern of Wilson Colony*, 2009, S.C.C., 37, par. 182 e *Congrégation des témoins de Jéhovah de Saint Jérôme Lafontaine v. Lafontaine (Village)*, S.C.R., 2, 2004, 650, par. 9, in cui si parla di "*right to freely adhere to a faith and to congregate with others in doing so*", e par. 68: "*right of individuals to associate freely in order to exercise their freedom of worship, which is a fundamental, collective aspect of freedom of religion, and to organize their churches or communities*".

<sup>57</sup> Vedi *Syndicat Northcrest v. Amselem*, 2004, 2 S.C.R. 551, 2004 SCC 47, par. 52-53 e *Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*, 2006, SCC 6, S.C.R. 256, par. 34.



art. 2 (a) della *Charter of Rights*<sup>58</sup> e per i giudici di minoranza Moldaver e McLachlin non esiste ragione per credere che un'organizzazione non li possieda.

Ultimato il percorso di analisi critica della questione i giudici di minoranza concludono col ritenere necessario imporre al Ministero di concedere l'esenzione dall'*ERC Program* alla *Loyola High School* e non, come ritengono i giudici di maggioranza, rimettere la questione al Ministero per un'ulteriore "*reconsideration*", valutato che le decisioni giurisprudenziali non coercitorie dei precedenti giudizi, fino alla presente sentenza, hanno solo provocato un ritardo di sette anni nella risoluzione della questione<sup>59</sup>.

### 5 - La verifica sulla *sincerity of belief*: tra foro esterno e foro interno

Vale la pena soffermarsi brevemente su uno dei passaggi appena sopra riportati. La rappresentazione della difficoltà di verificare la *sincerity of belief*, soprattutto nell'ipotesi si tratti di un'organizzazione piuttosto che di una singola persona, mi pare preoccupantemente riduttiva dello spazio di tutela che sembra essere concesso alla libertà religiosa in Canada, in favore di un sempre più neutrale pluralismo. Ma soprattutto mi pare incompatibile con il ruolo imparziale della pubblica amministrazione, alla quale non si può attribuire in alcun caso la facoltà di esaminare e giudicare il foro interno delle persone; unico tribunale legittimato a pronunciarsi in questi casi è la coscienza, non certo un Ministero o meno che mai un giudice. La dimensione della libertà religiosa, infatti, prima ancora di coinvolgere gli aspetti pratici del culto o di estendersi a quelli collettivi della relazionalità umana coincide col percorso "della costruzione del sé e della personalità non sondabili né sindacabili da autorità pubbliche"<sup>60</sup>.

Nel diritto canadese la dottrina della *sincerity of belief* trova principale esplicitazione nella richiamata sentenza *Syndicat Northcrest v. Amselem*<sup>61</sup>, SCR, 2004, 2 551, pubblicata anche in SCC, 2004, 47, che recita testualmente: "*Sincerity of belief simply implies an honesty of belief and the court's role is to ensure that a presently asserted belief is in good faith, neither fictitious nor capricious, and that it is not an artifice*"<sup>62</sup>. Le parole sono chiare, e altrettanto

---

<sup>58</sup> Vedi *R. v. Big M Drug Mart Ltd*, 1985, 1, S.C.R. 295, par. 336. La sentenza viene citata dal giudice Moldaver a sostegno della propria tesi nei par. 99 e 100 della sentenza qui in esame.

<sup>59</sup> Vedi *Loyola v. Québec*, cit., par. 165.

<sup>60</sup> Così P. CONSORTI, *Diritto e Religione*, cit., p. 19.

<sup>61</sup> *Syndicat Northcrest v. Amselem*, S.C.R., 2004, 2, 551 oppure vedi in SCC, 2004, 47.

<sup>62</sup> *Syndicat Northcrest v. Amselem*, preambolo iniziale.



chiara appare la difficoltà di immaginare come legittimo, oltre che come praticamente realizzabile, un simile giudizio. Non serve a sciogliere i dubbi di chi scrive l'ulteriore precisazione che per *belief* si intenda “*the religious or spiritual essence of an action, not any mandatory or perceived as mandatory nature of its observance, that attracts protection*”. I giudici canadesi nella sentenza *Northcrest* disegnano i confini entro cui si deve muovere lo Stato in materia di *freedom of religion*, asserendo che “*The State is in no position to be, nor should it become, the arbiter of religious dogma*”<sup>63</sup>. Premesso ciò i magistrati della Corte Suprema sembrano consentire un improbabile sindacato sulla coscienza dei singoli individui, volto, nella sostanza, a verificare se ci sia serietà nelle intime convinzioni di questi ultimi, a prescindere che si tratti di norme obbligatoriamente imposte da una fede religiosa<sup>64</sup>. Questa peculiare posizione ha origine nella dottrina nordamericana sul fatto religioso, dove si pone la questione sul rapporto tra *veracity and sincerity* del *belief*, spesso risolta in favore della possibilità di separare il giudizio sulla sincerità dell'adesione personale in ciò in cui si crede, da quello sulla veridicità o credibilità della credenza in sé. La dottrina nordamericana è, comunque, divisa sul tema, poiché alcuni, come il giudice della Corte Suprema Americana William Douglas, ritengono che sia giudicabile solo la sincerità dei *beliefs*, altri come il giudice Robert Jackson sostengono la necessità di porre un limite alla sindacabilità anche della sincerità, non solo della veridicità di una credenza<sup>65</sup>.

Non chiarisce i dubbi sull'opportunità di tale tipo di giudizio nemmeno la precisazione che “*Assessment of sincerity is a question of fact*”. Una convinzione personale in materia religiosa, o etica, non si può ridurre al rango di mero fatto, perché rimane sempre legata alla sua fonte di origine,

---

<sup>63</sup> *Syndicat Northcrest v. Amselem*, preambolo iniziale.

<sup>64</sup> Il concetto della *sincerity of belief* è ripreso e ulteriormente esplicitato nel contesto della famosa sentenza *Multani* del 2006 sull'uso del Kirpan in cui si afferma: “*The fact that different people practise the same religion in different ways does not affect the validity of the case of a person alleging that his or her freedom of religion has been infringed. What an individual must do is show that he or she sincerely believes that a certain belief or practice is required by his or her religion. The religious belief must be asserted in good faith and must not be fictitious, capricious or an artifice (Amselem, at para. 52). In assessing the sincerity of the belief, a court must take into account, inter alia, the credibility of the testimony of the person asserting the particular belief and the consistency of the belief with his or her other current religious practices (Amselem, at para. 53)*”. Vedi *Multani v. Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys*, 2006, SCC 6, S.C.R. 256, par. 35. Su questa vicenda si parlerà anche in seguito per esaminare altri profili giuridici connessi alla sentenza *Loyola* : vedi *infra* note nn. 109-110.

<sup>65</sup> **B. NOVIT EVANS**, *Definition of religion in constitutional law*, in *Religion and American Law: an Encyclopedia*, a cura di P. Finkelman, Routledge, New York, 2013, p. 125; **K.A. BRADY**, *The Distinctiveness of Religion in American Law, Rethinking Religious Clause Jurisprudence*, Cambridge University Press, New York, 2015, in particolare p. 307.



ovvero la coscienza individuale, che non ha natura empirica. Al giudice spetta poi il compito di trovare la soluzione più equilibrata nel contrasto tra posizioni diverse, ugualmente tutelabili dalla legge; ma gli è naturalmente preclusa la strada del giudizio previo sull'esistenza e/o la consistenza di una convinzione religiosa che si ponga in conflitto con un'altra, rinunciando ad addentrarsi nel campo insondabile e metagiuridico del foro interno dell'individuo, che in quanto rappresentante di una giurisdizione civile gli è precluso. Va precisato che il richiamo alla *sincerity of beliefs* si innesta nella tendenza canadese a dare sempre attenzione più alla coscienza individuale, e alla natura privata della libertà religiosa, piuttosto che agli aspetti comunitari legati alle confessioni religiose e ai loro precetti<sup>66</sup>. Per questa ragione i giudici canadesi nella sentenza *Loyola* si pongono il problema di verificare la *sincerity of beliefs* dell'organizzazione scolastica confessionale; problema ritenuto più facilmente superabile se si trattasse di un singolo individuo, piuttosto che di un gruppo.

## 6 - Qualche chiarimento sul diritto fondamentale di libertà religiosa in Canada

Nel contesto della storia canadese quello della libertà religiosa è un capitolo peculiare del tentativo di ricondurre a unità l'originario dualismo religioso e linguistico-culturale di un Paese che ha sempre voluto, e dovuto, fare del pluralismo un pilastro fondamentale della propria essenza ed esistenza<sup>67</sup>.

Prima di esaminare la situazione odierna del Canada, alla luce dei cambiamenti epocali che hanno segnato il secondo millennio - primo tra tutti la crescente immigrazione che crea società sempre più pluralistiche ed etnicamente variegata<sup>68</sup> - mi sembra indispensabile accennare brevemente al percorso che ha condotto all'attuale regolamentazione giuridica della

---

<sup>66</sup> Nella Carta costituzionale canadese non è prevista una distinzione tra libertà di religione e libertà di coscienza. A questa si giunge con un percorso meramente giurisprudenziale. Sarà, infatti, il giudice Wilson a distinguere tra "*religious beliefs*" e "*conscientious beliefs which are not religiously motivated*" in *R. v Big M Drug Mart LTD* 1985, RCS, 1, par. 123 e *R. v Morgentaler*, 1988, RCS, 30, par. 248.

<sup>67</sup> Per qualche nota sulla nascita della nazione canadese e le sue caratteristiche si veda lo studio di **T. GROPPI**, *Canada*, il Mulino, Bologna, 2006, sul Canada come fruttifero laboratorio di analisi costituzionale, e più in particolare della stessa Autrice, *La difficile nascita della nazione in Canada: l'integrazione (o la disgregazione?) attraverso i diritti*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, fasc. 3, 2011, pp. 1130-1149.

<sup>68</sup> **G. ROLLA**, *I caratteri di una società libera e democratica secondo la giurisprudenza della Corte Superiore del Canada*, in *Eguali ma diversi. Identità ed autonomia secondo la giurisprudenza della Corte Suprema del Canada*, a cura di G. Rolla, Giuffrè Editore, Milano, 2006, p. 2.



libertà religiosa la cui declinazione giuridico-costituzionale identifica il modo in cui un ordinamento gestisce il rapporto tra potere e libertà, aprendosi “all’ingresso di scelte etiche nel mondo delle regole”<sup>69</sup>. Il *Constitution Act* del 1867 conosciuto come *British North America Act* perché sostanzialmente riproduce alcuni principi contenuti nel diritto costituzionale inglese non scritto - essendo il Canada un *dominion* a tutti gli effetti<sup>70</sup> -, pur qualificandosi come l’atto di fusione tra due popolazioni, l’anglofona e la francofona, si limitava a richiamare la religione nel testo unicamente per stabilire le competenze provinciali in materia di scuole confessionali<sup>71</sup>, ma non conteneva nessuna menzione di un diritto esplicito di libertà religiosa. Di fatto la protezione formale di questa libertà veniva affidata al precedente *Freedom of Worship Act* del 1851 che assicurava una protezione della libertà religiosa, e di culto, al riparo di discriminazioni, o preferenze, nell’interesse e per la sicurezza delle quattro province<sup>72</sup>. Nel *Canadian Bill of Rights* del 1960, privo, comunque, di efficacia costituzionale, trattandosi di mera legge nazionale, e nelle decisioni delle varie corti federali in materia religiosa, la libertà religiosa viene delineata come un mera libertà civile e non un diritto fondamentale di natura costituzionale<sup>73</sup>, il legislatore canadese lascia, così, inalterata la supremazia del Parlamento e le proprie scelte politiche<sup>74</sup>. Ciò implica, infatti, che essa tende a ricevere tutela giudiziaria, ma che la sua protezione non potrà mai inficiare il rispetto della norma statale e, dunque, il principio di supremazia

---

<sup>69</sup> Vedi **P. CONSORTI**, *Diritto e Religione*, cit., p. 41.

<sup>70</sup> Sull’influenza inglese nel percorso di identificazione del Canada come nazione si veda **F. TORIELLO**, *La circolazione del modello inglese in Canada e il rapporto con la tradizione di civil law. Un contributo alla ricostruzione*, cit., pp. 75-83, e bibliografia specifica citata in note; in particolare sulla fedeltà al tema costituzionale inglese si veda **G. DE VERGOTTINI**, *Diritto costituzionale comparato*, 5<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1999, p. 228.

<sup>71</sup> Il testo del *British North America Act* firmato il 29 marzo 1867 è consultabile su [http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/Const\\_index.html](http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/Const_index.html). In particolare si legga il n. 93 in cui si fa riferimento, sebbene in modo indiretto, al diritto di libertà religiosa quando si affronta il tema della libertà di educazione nelle diverse scuole confessionali, cattoliche e protestanti, presenti nel territorio della federazione canadese (vedi retro p. 2).

<sup>72</sup> **F. ASTENGO**, *La libertà religiosa in un ordinamento multiculturale*, in **AA. VV.**, *L’apporto della Corte suprema alla determinazione dei caratteri della costituzione canadese*, cit., p. 426.

<sup>73</sup> Art. 1 *Canadian Bill of Rights*, 1960: “It is hereby recognized and declared that in Canada there have existed and shall continue to exist without discrimination by reason of race, national origin, colour, religion or sex, the following human rights and fundamental freedoms, namely (...) freedom of religion”, in <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-12.3/FullText.htm>.

<sup>74</sup> Vedi **M.R. RADICIOTTI**, *Protezione dei diritti fondamentali, Judicial Review e Notwithstanding Clause in Canada*, in **AA. VV.**, *L’apporto della Corte suprema alla determinazione dei caratteri della costituzione canadese*, a cura di G. Rolla, cit., pp. 200-203 e bibliografia ivi citata.



parlamentare, che impone al giudice di non interpretare estensivamente i diritti secondo il criterio del cosiddetto *frozen rights approach*<sup>75</sup>.

La comparsa della *Charter of Rights and Freedoms* all'interno del *Constitution Act* del 1982 non fa che cristallizzare quella crescente tendenza pluralista e liberale che già era stata abbozzata su questi temi, cosiddetti sensibili, inerenti il discorso religioso<sup>76</sup>. Malgrado il Preambolo della Carta canadese ammicchi alla Carta costitutiva degli Stati Uniti d'America, e affermi che il Canada fonda le sue radici costituzionali sul riconoscimento della supremazia di Dio e dello stato di diritto, le norme contenute all'interno sono fortemente segnate dall'ispirazione separatista, che segna il definitivo passaggio da una "cultura politica cristiana a una post-cristiana"<sup>77</sup>. La *section n. 2* della Carta del 1982 recita testualmente:

*"Everyone has the following fundamental freedoms: (a) freedom of conscience and religion; (b) freedom of thought, belief, opinion and expression, including freedom of the press and other media of communication; (c) freedom of peaceful assembly; and (d) freedom of association".*

Dalla lettura del testo si evidenzia subito che ci sia una sorta di identificazione tra religione e coscienza, quasi che la prima sia comparabile con un *non-religious belief*.

Ma per poter cogliere la reale portata dei diritti e delle libertà fondamentali va esaminata la *section n. 1* che premette all'elenco di *freedoms and rights* la seguente regola: *"The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society"*. Questa formula altro non è se non il criterio della ragionevolezza, cui precedentemente si è fatto cenno<sup>78</sup>, a cui fare ricorso nella comparazione tra gli interessi costituzionalmente protetti, ai fini di una decisione che in qualche modo sacrifichi i confini di una parte di essi. Corollario di questo principio costituzionale è, poi, l'idea, ben espressa dal giudice C.J. Dickson, secondo cui *"the rights and freedoms are not however, absolute. It may become necessary to limit rights and freedoms in circumstances where their exercise would be inimical to realization of collective goals of fundamental importances"*<sup>79</sup>, per

---

<sup>75</sup> F. ASTENGO, *La libertà religiosa in un ordinamento multiculturale*, cit., pp. 427-428, e note *ivi* comprese.

<sup>76</sup> Sul punto in particolare si veda lo studio di F. ONIDA, *Le garanzie costituzionali di uguaglianza e di libertà religiosa nell'ordinamento canadese degli anni ottanta*, in *Il diritto ecclesiastico*, fasc. 4, 1990, pp. 468-495.

<sup>77</sup> F. ONIDA, *Le garanzie costituzionali*, cit., p. 430.

<sup>78</sup> Vedi *retro* nota 23.

<sup>79</sup> Vedi *R v. Oakes*, S.C.R., 1986, 1, par. 136.



superare le possibili fratture tra la democrazia, come realtà in evoluzione, e la rigidità dello stato di diritto (*the strict rule of law*).

Alla luce di quanto detto una più corretta interpretazione della libertà religiosa secondo la Carta costituzionale canadese suggerisce di vedere essa non come un libero esercizio espresso in termini assoluti, ma, piuttosto, come un'immagine "attenuata"<sup>80</sup> o direi contenuta di tale libertà. Una libertà che non può venire ampliata rispetto al complesso del dettato normativo costituzionale.

In altri articoli della costituzione canadese possiamo rinvenire accenni alla libertà religiosa che ci consentono di portare a termine questa ricostruzione. Ad esempio l'art. 15 che elenca una serie di situazioni giuridiche che vengono considerate dal legislatore costituzionale come equivalenti a quella della libertà religiosa, in un eventuale confronto per verificare il rispetto del principio di eguaglianza in caso di discriminazioni<sup>81</sup>; o ancora l'art. 27 che sembra suggerire di ricomprendere il diritto di libertà religiosa nell'alveo della multiculturalità canadese<sup>82</sup>; o per concludere l'art. 29 che si interessa dei privilegi assicurati alle *separate and dissentient denominational school*<sup>83</sup>. L'atteggiamento dello Stato canadese è chiaramente orientato più verso il pluralismo neutrale, che verso la laicità tendenzialmente escludente ed esclusiva di tipo europeo<sup>84</sup>, al punto che se

---

<sup>80</sup> F. ASTENGO, *La libertà religiosa in un ordinamento multiculturale*, cit p. 431.

<sup>81</sup> Constitution Act of Canada, 1982, art. 15: *Every individual is equal before and under the law and has the right to the equal protection and equal benefit of the law without discrimination and, in particular, without discrimination based on race, national or ethnic origin, colour, religion, sex, age or mental or physical disability* (in <http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/Const/page-15.html>).

<sup>82</sup> Constitution Act of Canada, 1982, art. 27: *This Charter shall be interpreted in a manner consistent with the preservation and enhancement of the multicultural heritage of Canadians*. Per un'interpretazione dell'art. 27 vedi N. FIORITA, *Il riconoscimento della giurisdizione religiosa nelle società multiculturali*, in AA. VV., *Il costituzionalismo di fronte all'Islam. Giurisdizioni alternative nelle società multiculturali*, a cura di F. Alicino, con Prefazione di N. Colaiani, e Postfazione di R. Martino, Bordeaux Edizioni, Roma, 2016, p. 125.

<sup>83</sup> Constitution Act of Canada, 1982, art. 29: *Nothing in this Charter abrogates or derogates from any rights or privileges guaranteed by or under the Constitution of Canada in respect of denominational, separate or dissentient schools*.

<sup>84</sup> Per una chiave di lettura del modello di laicità europeo si veda M. VENTURA, *La laicità dell'Unione europea. Diritti, mercato, religione*, cit., pp. 106-107: "una laicità europea è configurabile solo - oltre le specificità nazionali - nell'ambito della storia della secolarizzazione in Europa e nel radicarsi in tale processo di attributi fondamentali del comune ethos costituzionale europeo quale la separazione del potere politico da quello religioso, l'affermazione dell'indipendenza dell'individuo e dello stato dall'autorità religiosa, la separazione fra norme giuridiche e norme morali (fra reato e peccato), l'imputazione alla volontà popolare (e non più alla volontà divina mediata dall'organizzazione ecclesiastica) della sovranità, la strutturazione dei poteri pubblici e delle pubbliche istituzioni in senso inclusivo e non discriminante, quale casa di tutti,





da una parte si tende al progressivo dissolvimento del ruolo pubblico delle principali religioni, dall'altra si apre la strada allo strumento dell'accomodamento ragionevole - di cui dirò in seguito<sup>85</sup> - che serve a creare nuovo spazio alle minoranze e alle loro esigenze di protezione. La fusione equilibrata di entrambi gli strumenti rappresenta il cuore degli sforzi compiuti dalla Corte Suprema nel suo lavoro di moderatore degli equilibri costituzionali in gioco<sup>86</sup>.

Alla Corte suprema spetta, infatti, il delicato compito di interpretare il significato della Costituzione, e di definire i valori fondamentali del sistema democratico canadese con atteggiamento di grande equilibrio nel bilanciare le incongruenze di una complessa società pluralistica<sup>87</sup>. I diritti fondamentali in Canada vengono letti, declinati e, quindi, vissuti all'interno di un continuo *democratic and comparative dialogue*<sup>88</sup> tra la Corte Suprema, le altre corti nazionali ed estere<sup>89</sup> e il legislatore, dal quale scaturisce un

---

equidistanti (seppure coinvolti) dagli interessi e dalle credenze degli individui e dei gruppi". Sul rapporto tra pluralismo e laicità si vedano: **E. ROSSI**, *Brevi considerazioni in ordine al rapporto tra principio pluralistico e Stato laico*, oggi, in **AA. VV.**, *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nell'esperienza giuridica contemporanea*, cit., p. 166 ss., e **A. FUCCILLO**, *Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, Giappichelli, Torino, 2014.

<sup>85</sup> Vedi *infra* par. 5.

<sup>86</sup> Per quanto riguarda la letteratura canadese sul tema si vedano in particolare: **P.W. HOGG**, *Patriation of the Canadian Constitution: Has it Been Achieved?*, in *Queen's Law Journal* 1982-1983, p. 123 ss.; **L. HARPER, S. PATTEN**, *Looking back on Patriation and its consequences*, in **AA. VV.**, *Patriation and its consequences. Constitution Making in Canada*, edit by Lois Harder-Steve Patten, UBC Press, Vancouver-Toronto, 2015, pp. 3-24; **J. BRODIE**, *Constituting Constitutions: The Patriation Moment*, *ivi*, pp. 25-48. Sul ruolo della Corte Suprema Canadese nella definizione del paradigma costituzionale, anche attraverso la *reference procedure*, con cui dialoga direttamente con l'esecutivo che le rivolge quesiti, si vedano: **G. D'IGNAZIO**, *I principi imm modificabili della Carta Canadese dei Diritti e delle Libertà*, in **AA. VV.**, *L'apporto della Corte Suprema*, a cura di G. Rolla, cit., pp. 180-182; **E. CECCHERINI**, *Il processo di adozione della Carta dei diritti e delle libertà: un processo costituente a tappe*, in *L'apporto della Corte suprema*, a cura di G. Rolla, cit., p. 3 ss.; **F. ROSA**, *La Corte Suprema canadese di fronte alla patriation della costituzione*, in **AA. VV.**, *L'apporto della Corte Suprema*, a cura di G. Rolla, cit., pp. 51-73; **G. ROLLA** *L'ordinamento costituzionale del Canada: un laboratorio in continua evoluzione*, in **AA. VV.**, *A trent'anni dalla Patriation canadese: riflessioni della dottrina italiana*, a cura di Eleonora Ceccherini, Genova University Press, 2013, p. 9 ss.

<sup>87</sup> L'espressione *the Constitution would mean what the Supreme Court says it means* chiarisce questo concetto; vedi **G. ROLLA**, *I caratteri di una società libera e democratica*, in *Eguali ma diversi*, cit., pp. 11-15.

<sup>88</sup> Il concetto è sviluppato da **K. ROACK**, *The Supreme Court on Trial: Judicial Activism or Democratic Dialogue*, Irwin Law, Toronto, 2001, e ancora dello stesso Autore, *Constitutional and Common Law Dialogues Between the Supreme Court and Canadian Legislatures*, in *Canadian Bar Review*, 80, 2001, pp. 481-583.

<sup>89</sup> Una delle più interessanti peculiarità del sistema giuridico canadese è la sua apertura



equilibrio tra la difesa giurisprudenziale dei diritti e la garanzia della difesa dello Stato democratico di diritto, che si materializza nella discrezionalità politica del legislatore<sup>90</sup>. «*Constitutional interpretation is seen as part of a collective quest towards ever better constitutional arrangements. Canadians expect their Constitution to “evolve” over time*»<sup>91</sup>. Per cogliere, quindi, il senso profondo delle norme della costituzione canadese non si può tralasciare di accennare brevemente alla cosiddetta *Living Tree Doctrine*, elaborata nel 1930 da Lord Sankey nel caso *Edwards Books v. Attorney General for Canada* 1930, in virtù della quale la Costituzione va letta in modo ampio e liberale, facendo sì che i suoi contenuti si rendano adattabili alle mutevoli richieste della complessa società canadese. Il compito dei giudici è creare “*a generous and expansive interpretation and not a narrow, technical or legalistic one*”<sup>92</sup>.

A ogni modo la tutela effettiva della *freedom of religion* avviene attraverso il *judicial review* della Corte Suprema, che ne fornisce una lettura

---

assiologica ai sistemi giuridici stranieri e alle pronunce delle altre corti nelle questioni costituzionali riguardanti, in particolar modo, le libertà fondamentali. Questa propensione dialogica ha origine in due fattori: da una parte la storia coloniale del Canada, da cui si eredita l'apertura pluralistica, e dall'altra la struttura “elastica” di alcune norme della *Charter of Rights and Freedoms* del 1982 che la orientano in senso comparativistico e consentono alla Corte di giustificare con più autorevolezza le proprie decisioni. Sul tema in generale vedi: **P. HÄBERLE**, *Rechtsvergleichung im Kraftfeld des Verfassungsstaates*, Berlin, 1992, in particolare p. 27 ss.; **R. MOON**, *Comparative constitutional analysis: should the United States Supreme Court join the dialogue?*, in *Journal of Law & Policy*, 12, 2003, pp. 235-236; **C.P. MANFREDI**, *The Use of The United States Decisions by The Supreme Court of Canada Under The Charter of Rights and Freedoms*, in *Canadian Journal of Political Science*, 23, 3, 1990, pp. 499-518; **A.M. SLAUGHTER**, *A Global Community of Courts*, in *Harvard International Law Journal*, 44, 2003, pp.191-219. Per quanto concerne la dottrina italiana sul tema si veda **M. DICOSOLA**, *I giudici della Corte Suprema del Canada e la cross-fertilization*, cit., pp. 39-61, in particolare pp. 41-44, e letteratura canadese *ivi* citata, dove l'Autrice ricostruisce la storia della dipendenza del Canada, nella prima fase della sua esperienza costituzionale, dalla legislazione e dalla giurisprudenza delle corti inglesi; **A. SPERTI**, *Il dialogo tra le Corti costituzionali ed il ricorso alla comparazione giuridica nella esperienza più recente* (in [www.associazionedeicostituzionalistitaliani.it](http://www.associazionedeicostituzionalistitaliani.it)). Ulteriori spunti di riflessione sul tema dell'influenza reciproca tra Corti si vedano in **G. DE VERGOTTINI**, *Diritto costituzionale comparato*, 5<sup>a</sup> ed., Cedam, Padova, 1999, in particolare pp. 815-816; **L. PEGORARO**, **P. DAMIANI**, *Il diritto comparato nella giurisprudenza di alcune Corti costituzionali*, in *Diritto pubblico comparato ed europeo*, 2, 1999, pp. 414-415; **G. ALPA**, *Il giudice e l'uso delle sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica. La giurisprudenza civile*, in **AA. VV.**, *Il giudice e le sentenze straniere. Modalità e tecniche della comparazione giuridica*, a cura di G. Alpa, Giuffrè, Milano, 2006, p. 33 ss.

<sup>90</sup> Vedi sul punto le riflessioni di **T. GROPPI**, *Canada*, cit., p. 125 ss.

<sup>91</sup> **M.E. POPESCU**, *Constitutional reasoning in the Supreme court of Canada* (on-line in [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=2475709](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2475709)), p. 8.

<sup>92</sup> Vedi sentenza *Doucet-Boudreau v. Nova Scotia (Minister of Education)*, SCR, 2003, 3, par. 23.



duplice, come *freedom for*, garantendo “l’esistenza delle condizioni per la libera espressione delle proprie convinzioni religiose”, e come *freedom from* in cui la tutela avviene mediante l’attuazione di una separazione netta tra Stato e istituzioni religiose<sup>93</sup>. In breve la libertà religiosa in Canada sembra essere un concetto “aperto e flessibile”, in virtù di un dettato costituzionale troppo sintetico e sfuggente, e continuamente orientato a bilanciare gli interessi dei singoli con quelli collettivi. Credo che il più efficace ossequio all’imperativo del pluralismo si realizzi con l’art. 27 della *Charter of Freedom and Rights* che nel ridurre il concetto di religione a quello di cultura finisce paradossalmente per garantire più ampi spazi di tutela ai diritti di libertà religiosa dei gruppi minoritari, per i quali molto spesso è inscindibile il nesso tra il rispetto dei precetti religiosi e l’identificazione culturale<sup>94</sup>.

Attraverso le diverse pronunce della Corte si delinea una interpretazione molto personalistica della libertà religiosa. Questa viene fotografata principalmente nella sua dimensione individuale, a dimostrazione di una sempre più netta tendenza secolarizzante della società canadese, che, però, tende a non escludere forme di sostegno dirette a favorire le istituzioni a carattere religioso nelle loro manifestazioni esterne. L’atteggiamento che lo Stato canadese assume nei confronti del fenomeno religioso è di un benevolo *secularism*<sup>95</sup>, e lo qualifica come Stato pluralista multireligioso, più che come Stato laico. Per l’esattezza la dottrina più attenta a studiare questo fenomeno invita a superare il concetto di “*neutral or secular State*” e a sostituirlo con quello, più adeguato alla realtà canadese, di “*State religious and non-religious*”<sup>96</sup>.

Nella storica sentenza, già più volte in questa sede citata, *Syndicat Northcrest v. Amselem* 2004, in 2 S.C.R. 551 par. 46<sup>97</sup>, la Corte Suprema, nella persona del giudice Iacobucci, cristallizza una completa definizione di libertà religiosa modellata secondo la *Charter of Rights and Freedoms*, il cui dettato sintetico viene così a essere arricchito:

*“Freedom of religion under Quebec (and Canadian) Charter consists of the freedom to undertake practices and harbour beliefs, having a nexus with*

---

<sup>93</sup> M. DICOSOLA, *Tecniche di bilanciamento tra libertà di religione e laicità dello Stato. Il principio del duty of accommodation*, in *Eguali ma diversi*, a cura di G. Rolla, cit., p. 142, e F. ASTENGO, *La libertà religiosa in un ordinamento multiculturale*, cit., pp. 445-448. Sul tema vedi anche M.H. OGILVIE, ‘A Delicate Exercise’: *Balancing Freedom for and Freedom from Religion*, cit., pp. 196-208.

<sup>94</sup> F. ASTENGO, *La libertà religiosa in un ordinamento multiculturale*, cit., p. 447 e nota 74.

<sup>95</sup> F. ASTENGO, *La libertà religiosa in un ordinamento multiculturale*, cit., p. 446.

<sup>96</sup> I.T. BENSON, *Notes Towards a (Re) Definition Of The “Secular”*, in *University of British Columbia Law Review*, 33, 2000, p. 519.

<sup>97</sup> La sentenza è consultabile online su <https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/43/index.do#>.



*religion, in which an individual demonstrates he or she sincerely believes or is sincerely undertaking in order to connect with the divine or as a function of his or her spiritual faith, irrespective of whether a particular practice or belief is required by official religious dogma or is in conformity with the position of religious officials”.*

Tale definizione, in ossequio alle caratteristiche del sistema giuridico canadese prevalentemente fondato sul diritto giurisprudenziale, assume valore normativo di riferimento anche per le pronunce successive. Da questa dichiarazione discende che lo Stato canadese si limita a giudicare, eventualmente, il cittadino fedele e la sincerità della sua fede, senza esprimere valutazioni sulla fede stessa. L'obiettivo che la Corte intende raggiungere è quello di verificare l'onestà della convinzione religiosa che motiva l'individuo, anche se ciò significa spingersi con tale verifica ben oltre la mera doverosità degli atti dovuti secondo la propria fede<sup>98</sup>, nella convinzione ferma che non esista una definizione aprioristica di religione o religiosità, avendo origine questa nella sfera più intima della persona

---

<sup>98</sup> **M. DICOSOLA**, *Tecniche di bilanciamento tra libertà di religione e laicità dello Stato*, cit., p. 150. Nella comprensione di questo principio ci viene in aiuto la giurisprudenza della Corte di Strasburgo in tema di libertà di pensiero, di coscienza e di religione, che lo riassume in modo direi abbastanza corretto e chiaro nella sentenza della quarta Sezione nel caso *Eweida and Others v. the United Kingdom* (consultabile on-line in <http://www.bailii.org/eu/cases/ECHR/2013/37.html#n1>). Secondo questa giurisprudenza, il diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione denota opinioni che devono raggiungere un certo livello di coerenza, di serietà, di coesione e di importanza. Raggiunto questo livello, lo Stato ha il dovere di essere neutrale e imparziale, nel senso che deve astenersi dal giudicare la legittimità di tale credo o dal pronunciarsi sul modo nel quale quel credo venga manifestato dai suoi aderenti. Ciò nonostante, anche quando quel credo raggiunge il suddetto livello di coerenza e importanza, non è detto che ogni atto che in qualche modo venga ispirato, motivato o influenzato dal medesimo credo costituisca necessariamente una manifestazione dello stesso. Cfr. par. 81 della sentenza *Eweida*: “*The right to freedom of thought, conscience and religion denotes views that attain a certain level of cogency, seriousness, cohesion and importance ... Provided this is satisfied, the State’s duty of neutrality and impartiality is incompatible with any power on the State’s part to assess the legitimacy of religious beliefs or the ways in which those beliefs are expressed ...*”, e par. 82 della medesima: “*Even where the belief in question attains the required level of cogency and importance, it cannot be said that every act which is in some way inspired, motivated or influenced by it constitutes a “manifestation” of the belief. Thus, for example, acts or omissions which do not directly express the belief concerned or which are only remotely connected to a precept of faith fall outside the protection of Article 9 par. 1 ... In order to count as a “manifestation” within the meaning of Article 9, the act in question must be intimately linked to the religion or belief. An example would be an act of worship or devotion which forms part of the practice of a religion or belief in a generally recognised form. However, the manifestation of religion or belief is not limited to such acts; the existence of a sufficiently close and direct nexus between the act and the underlying belief must be determined on the facts of each case. In particular, there is no requirement on the applicant to establish that he or she acted in fulfilment of a duty mandated by the religion in question ...*”.



umana. Altra sentenza che può essere considerata paradigmatica in tema di *freedom of religion* è la *Big M Drug Mart Ltd. v. Canada*, in quanto contiene una celebre definizione del concetto di libertà religiosa inequivocabilmente considerato tra i diritti inviolabili della persona umana:

*“Freedom must surely be founded in respect for the inherent dignity and the inviolable rights of the human person. The essence of the concept of freedom of religion is the right to entertain such religious beliefs as a person chooses, the right to declare religious beliefs openly and without fear of hindrance or reprisal, and the right to manifest religious belief by worship and practice or by teaching and dissemination. But the concept means more than that”<sup>99</sup>.*

Continua la Corte esplicitando un concetto importante relativo al tipo di protezione che vien accordata alla libertà religiosa, intesa come protezione da ogni forma di *coercion*, includendo quindi anche *“indirect forms of control which determine or limit alternative courses of conduct available to others”<sup>100</sup>.*

## 7 - Alcune considerazioni a margine della sentenza: l’accomodamento ragionevole come strumento di applicazione caso per caso del “diritto alla differenza”

Se la Corte Suprema viene qualificata come *“the authoritative interpreter of Canadian law”<sup>101</sup>* - in senso schmittiano come *“Il custode della Costituzione”<sup>102</sup>* - o ancora come *“constitutional mediator”<sup>103</sup>*, alludendo ad almeno una tendenziale rigidità nell’interpretazione fedele delle norme costituzionali, è anche vero che, accanto alle aperture verso il diritto giurisprudenziale di altri paesi cui prima si è fatto cenno, si rendono indispensabili degli adattamenti che consentano di avvicinare la rigidità di tali prescrizioni alla realtà della *living constitution*, chiamata a riflettere i vari mutamenti sociali, economici e culturali del paese<sup>104</sup>. L’atteggiamento dello Stato canadese è,

---

<sup>99</sup> Vedi *R. v. Big M Drug Mart Ltd*, SCR, 1985, 1, 295, par. 94.

<sup>100</sup> Vedi *R. v. Big M Drug Mart Ltd*, cit., par. 95.

<sup>101</sup> P. DALY, *A Supreme Court’s Place in the Constitutional Order - Contrasting Recent Experiences in Canada and the United Kingdom*, in *Queen’s Law Journal*/1, 2015, 41, p. 5.

<sup>102</sup> Vedi C. SCHMITT, *Il Custode della Costituzione*, traduzione italiana a cura di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano, 1981.

<sup>103</sup> J.T. MCHUGH, *Making Public Law, “Public”: An Analysis of the Québec Reference Case and its Significance for Comparative Constitutional Analysis*, in *International and Comparative Law Quarterly*, 49, 2000, p. 452. Per uno studio italiano sul tema si veda T. GROPPI, L. LUATTI, *La Corte suprema del Canada, ‘custode della Costituzione’: brevi considerazioni sulla sua composizione e sulla procedura del controllo di costituzionalità*, in *Politica del diritto*, XXVIII, 1997, n. 2, pp. 215-240.

<sup>104</sup> Vedi sul tema G. ROLLA, *La giustizia costituzionale in Canada e la sua influenza sul*



come stato più volte rilevato<sup>105</sup>, chiaramente orientato più verso il pluralismo neutrale, che verso la laicità forse più escludente ed esclusiva, almeno ai suoi esordi, di tipo europeo<sup>106</sup>, al punto che se da una parte si tende al progressivo dissolvimento del ruolo pubblico delle principali religioni, dall'altra si apre la strada a peculiari tecniche giuridiche che servono a creare nuovo spazio alle minoranze e alle loro esigenze di protezione. La fusione equilibrata di entrambi le tendenze rappresenta il cuore degli sforzi compiuti dalla Corte Suprema nel suo lavoro di moderatore degli equilibri costituzionali in gioco.

Tra i principi fondanti il sistema dei valori costituzionali del Canada, troviamo anche il principio di uguaglianza, che va letto in connubio al principio di non discriminazione. Esso, però, va letto più che altro come una meta da raggiungere, come l'uguale misura di beneficio e protezione giuridica da offrire a qualunque soggetto viva o agisca in territorio canadese<sup>107</sup>.

Nella pronunce giurisprudenziali che hanno a oggetto la delicata materia della libertà religiosa fa, spesso, la sua comparsa lo strumento tecnico-giuridico dell'"accomodamento ragionevole"<sup>108</sup>, la cui definizione

---

*federalismo canadese*, in *Quaderni costituzionali*, 2, 1996, pp. 197-228, in particolare p. 216, e la sentenza *Hunter v. Southan Inc.* (1984 2 S.C.R. 145), citata dall'Autore; dello stesso Autore, *I caratteri di una società libera e democratica secondo la giurisprudenza della Corte Suprema del Canada*, in **AA. VV.**, *Eguali ma diversi: identità e autonomia secondo la giurisprudenza della Corte Suprema del Canada*, cit., p. 14.

<sup>105</sup> Vedi *retro* pp. 15-16-24-27.

<sup>106</sup> Si veda, tra molti, **F. ALICINO, C. CIOTOLA**, *Laicità in Europa/Laicità in Italia: intersezioni simboliche*, Prefazione di C. Pinelli, Apes, Roma, 2012, in particolare pp. 13-128. In generale sulla caratteristica di liquidità del concetto di laicità D'Agostino afferma: "Come quasi tutti i principi costitutivi della modernità, anche quello di laicità è - a suo modo - perennemente in crisi, se non altro perché alla ricerca della definizione adeguata del suo statuto": **F. D'AGOSTINO**, *Il diritto come problema teologico*, Giappichelli, Torino 1997, p. 120. Così anche **AA. VV.**, *Ripensare la laicità. Il problema della laicità nella cultura giuridica contemporanea*, a cura di G. Dalla Torre, Giappichelli, Torino, 1993, e dello stesso Autore, *Europa. Quale laicità?*, San Paolo Edizioni, Cinisello Balsamo 2003, p. 94 ss.; **F. MACIOCE**, *La laicità come principio giuridico*, in **AA. VV.**, *Diritto e religione tra passato e futuro*, Atti del Convegno internazionale (Villa Mondragone-Monte Porzio Catone, 27-29 novembre 2008), a cura di A.C. Mangiameli, M.R. Di Simone, Aracne, Roma, 2010, p. 423.

<sup>107</sup> **D. LOPRIENO, S. GAMBINO**, *L'obbligo di "accomodamento ragionevole" nel sistema multiculturale canadese*, in *L'apporto della Corte suprema alla determinazione dei caratteri della costituzione canadese*, cit., pp. 225-226.

<sup>108</sup> **P. BOSSET**, *Les fondements juridiques et l'évolution de l'obligation d'accomodement raisonnable*, *Introduction générale de l'ouvrage Les accommodements raisonnables: quoi, comment, jusqu'où ? Des outils pour tous*, Yvon Blais, Cowansville (Québec), 2007, pp. 3-5; **J. WOEHRLING**, *L'obligation d'accomodement raisonnable et l'adaptation de la société à la diversité religieuse*, in *McGill Law Journal*, 43, 1998, pp. 325-341 e p. 360, e, sempre di J.

30



appare nella celebre sentenza *Multani*, nella quale si decide di consentire, anche se a certe condizioni ( in questo consiste l'accomodamento ragionevole) l'uso del *kirpan* indossato come simbolo di fede e non di violenza<sup>109</sup>. Le motivazioni del giovane Sikh, fondate sul diritto di esprimere la propria fede, vengono considerate ragionevolmente accettabili al punto da essere anteposte alla norma generale che, invece, ne vieta l'utilizzo per ragioni di sicurezza personale:

*"A total prohibition against wearing a kirpan to school undermines the value of this religious symbol and sends students the message that some religious practices do not merit the same protection as others. On the other hand, accommodating Gurbaj Singh and allowing him to wear his kirpan under certain conditions demonstrates the importance that our society attaches to protecting freedom of religion and to showing respect for its minorities. The deleterious effects of a total prohibition thus outweigh its salutary effects"*<sup>110</sup>.

L'utilizzo dell'accomodamento ragionevole consente di creare un equilibrio tra il rispetto della libertà religiosa, intesa come norma generale, e il divieto di discriminazione che, come riflesso del principio di uguaglianza, spesso, viene chiamato in causa dalle minoranze, "violato" nel loro spazio giuridico di uguaglianza da una "apparente neutralità" delle

---

**WOEHLING**, *Les fondaments et les limites de l'accomodement raisonnable en milieu scolaire*, in **AA. VV.**, *L'accomodement raisonnable et la diversité religieuse à l'école publique*, sus la direction de M. MacAndrew, M. Milot, J.S. Imbeault, P. Eid, Édition Fides, Montreal, 2008, pp. 43-57; **D. LOPRIENO, S. GAMBINO**, *L'obbligo di "accomodamento ragionevole" nel sistema multiculturale canadese*, cit. p. 54.

<sup>109</sup> Vedi **E. ROSSI**, *Laicità dello Stato e simboli religiosi*, in Associazione Italiana dei Costituzionalisti, *Annuario 2007, Problemi pratici della laicità agli inizi del secolo XXI*, Cedam, Padova, 2008, p. 335.

<sup>110</sup> Vedi *Multani v. Commission Scolaire marguerite Bourgeoys*, 2006, 1 R.C.S., 256 parr. 52-53; per un commento critico alla sentenza si veda **M. JAMAL**, *Freedom of Religion in the Supreme Court: Some Lessons from Multani* in *National Journal of Constitutional Law*, 21, 2006-2007, p. 291 ss. Interessante rilevare come in Italia venga data una lettura completamente diversa di questa delicata vicenda. Recentemente la Cassazione penale ha sancito il divieto assoluto di indossare il *kirpan* in Italia considerandolo arma ai sensi dell'art. 4 legge 18 aprile 1975 n. 110. I giudici supremi disattendono un indirizzo giurisprudenziale di merito, che fino al dicembre 2016 aveva valutato come significativo l'elemento religioso, ritenendo che questo rappresentasse il motivo religioso come "giustificato motivo" volto a eludere il carattere illecito insito nella condotta di indossare il *kirpan*. La Suprema Corte, con la sentenza n. 24739 del 2016, nell'operazione di bilanciamento tra gli interessi in gioco sminuisce il motivo religioso, per favorire, invece, la tutela della sicurezza pubblica e il principio della pacifica convivenza, come principio di ordine pubblico e limite invalicabile per l'esercizio della libertà di culto nel nostro ordinamento. Vedi **A. LICASTRO**, *Il motivo religioso non giustifica il porto fuori dell'abitazione del kirpan da parte del fedele sikh (considerazioni in margine alle sentenze n. 24739 e n. 25163 del 2016 della Cassazione penale)*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 1 del 2017.



istituzioni<sup>111</sup>. Con la sua natura di provvedimento personalizzato, l'accomodamento ragionevole, consente di rimuovere gli ostacoli al raggiungimento della piena libertà religiosa che hanno origine, a volte, dall'applicazione di norme apparentemente neutre. Esso finisce, così, per diventare strumento efficace di vero pluralismo culturale, o multiculturalismo<sup>112</sup> che dir si voglia, che serve, oltretutto, per interrompere la cosiddetta supremazia della maggioranza<sup>113</sup> e delle sue regole e attuare un vero e proprio diritto alla differenza<sup>114</sup>. Si sviluppa, in tal modo, una giurisprudenza che può definirsi adattata "caso per caso". Non trascurabile, mi pare, la critica di chi vede, però, in quest'attività della Corte suprema il rischio di una "ghettizzazione culturale", che finisce per impedire, di fatto, l'inclusione dell'alterità, che è, invece, una delle sfide più serie dello Stato contemporaneo<sup>115</sup>. Ma perché una vera inclusione si possa realizzare credo sia necessario procedere a un effettivo riconoscimento<sup>116</sup> dell'altro, soprattutto del diverso. Il riconoscimento è quel processo mediante la quale si riconosce all'individuo, o al gruppo, la propria reale identità. Il mancato riconoscimento, al contrario, procura il grave danno di restituire un'immagine distorta o sminuita dell'identità<sup>117</sup>. Il riconoscimento è, dunque, un postulato fondamentale dell'uguaglianza e della libertà in una società democratica.

## 8 - Note conclusive

---

<sup>111</sup> D. LOPRIENO, S. GAMBINO, *L'obbligo di "accomodamento ragionevole"*, cit., p. 230.

<sup>112</sup> E. CECCHERINI, voce *Multiculturalismo*, in *Digesto delle discipline pubblicistiche*, aggiornamento, UTET, Torino, 2008, pp. 17-30, e della stessa Autrice, *Profili giuridici del multiculturalismo*, in *Lingue e linguaggi del Canada*, a cura di L. Bruti Liberati, G. Dotoli, Schena Editore, Fasano, 2009, in particolare pp. 41-58; G. ROLLA, *Tutela della persona e Carta costituzionale canadese*, in AA. VV., *La protezione dei diritti fondamentali. Europa e Canada a confronto*, cit., p. 129 e pp. 134-140.

<sup>113</sup> Il concetto è sviluppato da A. de Tocqueville nel capitolo 7 del secondo volume dell'opera A. DE TOCQUEVILLE, *Democrazia in America*, traduzione italiana a cura di N. Matteucci, Utet, Torino, 2007.

<sup>114</sup> D. LOPRIENO, S. GAMBINO, *L'obbligo di "accomodamento ragionevole"*, cit., p. 235.

<sup>115</sup> D. LOPRIENO, S. GAMBINO, *L'obbligo di "accomodamento ragionevole"*, cit., p. 235, e F. ASTENGO, *La libertà religiosa in un ordinamento multiculturale*, cit., p. 447.

<sup>116</sup> Sul delicato problema del riconoscimento si veda E. CECCHERINI, *Un antico dilemma: integrazione o riconoscimento della differenza? La costituzionalizzazione dei diritti delle popolazioni aborigene*, in AA. VV., *Eguali, ma diversi. Identità ed autonomia secondo la giurisprudenza della Corte suprema del Canada*, a cura di G. Rolla, Giuffrè, Milano, 2006, p. 58.

<sup>117</sup> Vedi C. TAYLOR, *La politica del riconoscimento*, in J. HABERMAS, C. TAYLOR, *Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento*, ed. Feltrinelli, Milano, 1998, p. 9.





Ciascun individuo ha il diritto di vivere secondo la sua propria “misura”, secondo il suo personale senso di essere uomo<sup>118</sup>, se non è fedele al quale, per parafrasare John Stuart Mill, perde la ragione d’essere della propria vita stessa<sup>119</sup>. Credo che questa considerazione ben rifletta il punto di vista dei giudici di minoranza della Corte Suprema, che insistono, infatti, sulla necessità di non obbligare la *Loyola High School* a mortificare la propria natura di scuola confessionale, fino a scarificarla, imponendole atteggiamenti di ossequio “all’imperativo della neutralità”<sup>120</sup> del tutto incompatibili con la propria essenza. Oltretutto non mi pare che la rigidità del Ministero, nell’affrontare la questione *Loyola* da una prospettiva secolare, abbia dato spazio a misure di accomodamento ragionevole che in qualche modo lenissero la violazione della libertà religiosa della scuola confessionale, come accaduto nel caso *Multani*, in cui si tenta una mediazione consentendo l’uso di un pugnale alternativo fatto di legno piuttosto che di ferro. Il rigetto del programma alternativo della *Loyola* era stato totale, forse ai limiti di un atteggiamento che rischia di essere «fondamentalista» più che pluralista, e non giustificabile ai sensi dell’art. 1 della *Charter of Rights* del 1982: *The Canadian Charter of Rights and Freedoms guarantees the rights and freedoms set out in it subject only to such reasonable limits prescribed by law as can be demonstrably justified in a free and democratic society*. L’intervento della Corte, giunto a conclusione di un lungo percorso processuale che alla fine si è distaccato dalle posizioni ministeriali, ha realizzato di fatto la necessaria *accomodation*<sup>121</sup>, ovvero quell’atteggiamento di apertura e attenzione al fattore religioso nel rispetto del principio multiculturalista che caratterizza la società canadese in virtù della sua peculiare natura fondata sulla “differenza”.

La particolare condizione del Québec manifesta l’emersione di un problema di compatibilità tra le regole democratiche occidentali e il criterio della *distinctive society* che la popolazione francofona sposa a sostegno delle

---

<sup>118</sup> Vedi C. TAYLOR, *La politica del riconoscimento*, cit., p. 14.

<sup>119</sup> Vedi J. STUART MILL, *Three essays*, Oxford University Press, London, 1912, traduzione italiana, *Sulla libertà*, con prefazione di Luigi Einaudi, Quaderni di Rivoluzione Liberale, Torino, 1925, p. 88. Sulla protezione dell’identità confessionale, anche se in relazione ai rapporti di lavoro, si veda A. BETTETINI, *Identità religiosa del datore di lavoro e licenziamento ideologico nella giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo* (in [http://www.cde.unict.it/sites/default/files/30\\_2011.pdf](http://www.cde.unict.it/sites/default/files/30_2011.pdf) -Online Working Paper 2011/n. 30), aprile 2011, consultabile on-line in <http://www.lex.unict.it/cde/quadernieuropei/giuridiche/302011.pdf> in particolare pp. 6-7.

<sup>120</sup> L’espressione “imperativo della neutralità” è di J. HABERMAS, *Dalla tolleranza alla democrazia*, in *Micromega*, V, 2003, p. 324.

<sup>121</sup> L’espressione, riferita in verità alla situazione degli Stati Uniti d’America, è utilizzata da C. CARDIA, *Principi di Diritto Ecclesiastico*, cit., p. 236.



proprie rivendicazioni autonomiste. Sembra che la relazione dialogica si crei tra i diritti individuali, che secondo il modello statunitense hanno la precedenza, e i fini collettivi. Charles Taylor nel citare Dworkin ritiene che il nodo della questione si trovi nella definizione di società liberale, intesa come quella società che non sposa nessuna visione sostanziale della vita, generando il rischio di poter risultare discriminante e che, invece, adotta solo l'impegno "procedurale" a trattare tutti gli individui in modo uguale<sup>122</sup>. Ma anche questa opzione nasconde un rischio, quello di generare un impraticabile rigido liberalismo che non si adatta alla realtà multiculturale del paese<sup>123</sup>. In definitiva, nonostante alcune questioni aperte di obiettiva criticità, può guardarsi con interesse alla peculiare declinazione canadese di quella che noi europei chiamiamo laicità, e che, invece, oltreoceano prende il nome di secolarismo, e proprio nell'anglofono Stato nordamericano può essere definita multiculturalismo. Questa peculiare esperienza diviene terreno di incontro solidale innanzi tutto tra culture diverse, e consente di lasciare spazio maggiore alle sensibilità religiose o etiche, chiamate ad arricchire il dibattito politico e a esigere un costante adeguamento degli strumenti giuridici che regolano la vita sociale di un paese<sup>124</sup>. Apertura e conseguente flessibilità assiologica sono in grado di garantire l'effettiva realizzazione di quel "patriottismo costituzionale"<sup>125</sup>, richiamato da Habermas, sebbene riferito all'esperienza europea, che consente la convivenza tra diversi, all'interno di confini comuni segnati dagli incontrovertibili principi costituzionali liberal-democratici. Dove manca il substrato prepolitico rappresentato dalla condivisione di lingua, etnia o religione, interviene la cultura costituzionale<sup>126</sup> fondata sulla tutela

---

<sup>122</sup> A questo proposito si vedano le interessanti riflessioni di **F. MACIOCE**, *La laicità e l'integrazione sociale: un rapporto ambiguo*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2016, in particolare pp. 17-19, in cui l'Autore dimostra la compatibilità con il principio di laicità dei due possibili modelli sociologici: l'assimilazionista e il multiculturalista, entrambi adattabili allo schema della laicità, proprio in virtù di una previa rinuncia a valori indefettibili in favore di regole procedurali adattabili a situazioni concrete e costantemente modificabili, in quanto è l'alternanza politica a modificare il contenuto etico-valoriale di una norma.

<sup>123</sup> Vedi **C. TAYLOR**, *La politica del riconoscimento*, cit., pp. 43-44 e p. 49, con note *ivi* comprese.

<sup>124</sup> Così **S. PRISCO**, *Laicità. Un percorso di riflessione*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2009, p. 139 ss.; sul rapporto tra pluralismo e laicità si veda **E. ROSSI**, *Brevi considerazioni in ordine al rapporto tra principio pluralistico e Stato laico*, cit., p. 166 ss.

<sup>125</sup> Vedi **J. HABERMAS**, *Solidarietà tra estranei*, Milano, 1997, p. 37, e **J. HABERMAS**, *Citizenship and national identity: some reflections on the future of Europe*, in *Praxis International*, 1992, vol. 12, n. 1, p. 7.

<sup>126</sup> Le citate considerazioni si riferiscono all'ipotesi di elaborare una cittadinanza europea: **U. PREUSS**, *Problems of a concept of European Citizenship*, in *European Law Journal*,



dei diritti e delle libertà fondamentali che si apre all'inclusione del "diverso". Ed ecco, infine, che in questo contesto si delinea il ruolo essenziale e costruttivo delle Corti supreme, nazionali e sovranazionali, come luogo in cui, pur facendo salva la norma fondamentale, la si modella sulle esigenze di giustizia espresse dalla vita reale attraverso l'attività di interpretazione. Nel trovare la soluzione al caso concreto la Corte di giustizia<sup>127</sup> non può prescindere da quelle categorie metagiuridiche che animano gli stessi diritti fondamentali, tra cui ad esempio, il fattore religioso nella sua complessità, che viene inserito nel processo evolutivo costituzionale<sup>128</sup>. Il giudice supremo è chiamato al delicato compito di valutare quale sia, di volta in volta, la forza simbolica dell'elemento religioso, in un'epoca di tendenziale relativismo etico<sup>129</sup> e di dissolvimento dell'idea di Stato "come portatore di esigenze proprie"<sup>130</sup>. Questo compito si aggrava non poco, ad esempio, nelle circostanze in cui sono coinvolti individui appartenenti a culture - come quella islamica - in cui il credo

---

1995, pp. 277-278.

<sup>127</sup> Nell'utilizzare questa espressione sintetica mi riferisco alle diverse tipologie di corti supreme.

<sup>128</sup> Sull'incidenza del fenomeno religioso nel processo costituzionale in Europa si veda lo studio specifico di **F. ALICINO**, *Costituzionalismo e diritto europeo delle religioni*, Cedam, Padova, 2011; e inoltre, senza pretesa di esaustività: **F. MARGIOTTA BROGLIO**, *Il fenomeno religioso nel sistema giuridico dell'Unione Europea*, in **F. MARGIOTTA BROGLIO**, **C. MIRABELLI**, **F. ONIDA**, *Religioni e sistemi giuridici. Introduzione al Diritto Ecclesiastico Europeo*, il Mulino, Bologna, 2000, p. 87 ss.; **G. MACRÌ**, *Garanzie per la persona: libertà di coscienza, religiosa, di culto, nello spazio europeo*, in **V. TOZZI**, **G. MACRÌ**, **M. PARISI**, *Proposta di riflessione per l'emanazione di una legge generale sulle libertà religiose*, Giappichelli, Torino, 2010, p. 133 ss.; **M. RICCA**, *Unità dell'ordinamento giuridico e pluralità religiosa nelle società multiculturali*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, 2000, I, p. 105; sulle politiche europee in materia di religione e coscienza si veda **R. MAZZOLA**, *Confessioni, organizzazioni filosofiche e associazioni religiose nell'Unione Europea tra speranze disilluse e problemi emergenti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 3 del 2014, in particolare pp. 13-14.

<sup>129</sup> Sebbene le riflessioni nascano dall'osservazione della realtà europea, vedi sul tema le considerazioni di **G. ZAGREBELSKY**, *Contro l'etica della verità*, Laterza, Roma-Bari, 2014, in particolare il capitolo 2. Sul tema del rapporto tra fenomeno religioso e coesione sociale si veda anche **S. FERRARI**, *Dalla tolleranza ai diritti: le religioni nel processo di unificazione* (in [http://www.olir.it/areetematiche/83/documents/Ferrari\\_tolleranza.pdf](http://www.olir.it/areetematiche/83/documents/Ferrari_tolleranza.pdf)), e dello stesso Autore, *Libertà religiosa e sicurezza nazionale in Europa dopo l'11 settembre*, in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica*, I, 2005, in particolare p. 153, e *Integrazione europea e prospettive di evoluzione giuridica del fenomeno religioso*, in **AA. VV.**, *Integrazione europea e società multi-etnica - Nuove dimensioni della libertà religiosa*, a cura di V. Tozzi, Giappichelli, Torino, 2000, p. 127 e ss.; **R. BOTTA**, *Sentimento religioso ed appartenenza confessionale*, in **P. PICOZZA**, **G. RIVETTI**, *Religioni, cultura e diritto tra globale e locale*, Giuffrè, Milano, 2007, pp. 60-61.

<sup>130</sup> L'espressione è tratta dalle riflessioni di **G. LO CASTRO**, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana*, Giuffrè, Milano, 1986, p. 60.



religioso contribuisce a rafforzare l'identità collettiva e il sentimento di appartenenza di gruppi etnici, che, per diverse ragioni, lasciano l'area geopolitica di appartenenza per insediarsi in un contesto sociale e culturale profondamente differente rispetto a quello di provenienza. Non è più pensabile considerare una tradizione culturale o religiosa come un ostacolo all'insediamento e all'integrazione di nuovi gruppi. Quello che in un tempo, ormai passato, poteva essere considerato come l'argine religioso o culturale<sup>131</sup> del paese ospitante di tradizione occidentale ha ceduto sotto questa imprevista pressione migratoria. Le regole giuridiche vanno, quindi, innanzi tutto rilette, ed eventualmente riscritte, tenendo conto della prorompente realtà multiculturale, secondo cifre interpretative sempre aggiornate ma soprattutto laiche, dove laicità sta per senso di positiva apertura, conoscenza, riconoscimento e accoglienza dell'altro, dove laicità significa appunto *com-prehendere*.

Ma soprattutto una Corte costituzionale può trovare nella dignità della persona umana l'argine alla eventuale deriva relativistica legata a quella neutralità assiologica che è, oramai, divenuta tipica di una democrazia costituzionale post-moderna<sup>132</sup>. Nel contesto di una società democratica, che ambisca a un maggiore livello di maturità, bisogna che si trovi un equilibrio tra il dogmatismo più assoluto, proprio di chi (Stato o confessione religiosa) si fa portatore di una verità certa e indiscutibile, e il suo antagonista, ovvero il relativismo scettico, proprio di chi, invece, subisce autoritativamente la verità lasciando agli altri ogni decisione.

L'ispirazione pluralistica del Canada, che emerge dall'analisi della sentenza *Loyola*, può essere riconosciuta come un buon compromesso. La soluzione ideale va, però, rinvenuta nel vero recupero del valore della centralità della persona - il valore "dell'identità personale" prima che culturale e/o religiosa"<sup>133</sup>, - piuttosto che il trincerarsi dietro alle difficoltà di dialogo tra universi culturali differenti che, poi, necessariamente, devono ricorrere allo strumento giuridico per conciliare i propri conflitti. Ogni declinazione dell'integralismo è sempre da respingere, per recuperare, invece, il perfetto dualismo tra ordine temporale e ordine spirituale che

---

<sup>131</sup> Il concetto di argine è una suggestione che mi viene da alcune considerazioni di A. Fuccillo, in merito alla peculiare situazione del nostro paese: **A. FUCCILLO**, *Prefazione a AA. VV., Esercizi di laicità interculturale e pluralismo religioso*, a cura di A. Fuccillo, Giappichelli, Torino, 2014, p. XIII.

<sup>132</sup> **G. ZAGREBELSKY**, *Imparare la democrazia*, Gruppo Editoriale L'Espresso, Roma, 2005, p. 25; di questo avviso **C. MORTATI**, *Commento all'art. 1 Cost.*, in *Commentario della Costituzione*, a cura di G. Branca, vol. I, Zanichelli, Bologna-Roma, 1975, p. 6.

<sup>133</sup> Vedi **M. RICCA**, *Oltre Babele. Codici per una democrazia interculturale*, Dedalo, Bari, 2008, p. 56.



rimangano sempre dialoganti nella consapevolezza della loro specificità di natura e funzione<sup>134</sup>. Un dualismo che non teme l'intervento dei pubblici poteri nel compito di formazione della persona umana anche attraverso la valorizzazione del fattore religioso secondo una peculiare cifra di laicità/pluralismo<sup>135</sup>.

**ABSTRACT:** The judgment *Loyola v. Canada* sees protagonist a confessional school who refuses to submit to the neutral government educational program, advancing pretension of guardianship of her own religious liberty as group and her liberty to teach from a religious and not neutral perspective. The examined case also allows to develop some reflections about the peculiarities of the Canadian constitutional system, and the relationship between the public institutions and the religious phenomenon, in a contest of strong pluralism.

**Keywords:** confessional school, neutral educational program, pluralism, religious liberty

---

<sup>134</sup> G. LO CASTRO, *Ordine temporale, ordine spirituale e promozione umana*, cit., p. 63.

<sup>135</sup> Vedi G. DALLA TORRE, *Il diritto all'educazione religiosa nella scuola pubblica*, in *Seminarium*, XLII, 2002, n. 2, pp. 451-467 in particolare p. 453.